



Deliberazione n. 118

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2025

VERBALE N. 18

Seduta Pubblica del 6 marzo 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di giovedì 6 del mese di marzo, alle ore 10 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,55 – assume le funzioni di Segreteria la Vice Segretaria Generale per l'assistenza all'Assemblea, dott.ssa Luisa MASSIMIANI e assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Caudo Giovanni, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Poli Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Trabucco Giorgio.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessora Lucarelli Monica.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 178^a proposta nel testo coordinato con le modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni ai pareri dei Municipi, accolte dalla Giunta Capitolina nella seduta del 12 settembre 2024 ed elaborato dai Dipartimenti Sviluppo Economico, Mobilità, Sovrintendenza e Polizia Locale, e successivamente emendato dall'Assemblea Capitolina:

178^a Proposta (Dec. G.C. n. 95 del 15 novembre 2023)

Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Premesso che

con Deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021 l'Assemblea Capitolina ha adottato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 819, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito Regolamento) che disciplina, tra gli altri anche il rilascio di occupazione di suolo pubblico (di seguito OSP) funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

con Deliberazione n. 81 del 6 luglio 2020, l'Assemblea Capitolina ha introdotto una disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione dell'art. 181 del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha previsto varie disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli adempimenti procedurali al fine di contenere gli effetti negativi della crisi pandemica da Covid-19;

l'articolo 38, comma 1 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160", approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 (di seguito Regolamento), prevede una disciplina aggiuntiva a quella introdotta dalla D.A.C. n. 81/2020, temporanea e specificamente legata all'emergenza da Covid-19;

con Deliberazione n. 43 del 21 giugno 2022, l'Assemblea Capitolina ha previsto un'apposita disciplina transitoria delle OSP (occupazioni di suolo pubblico) emergenziali in argomento, al fine di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo al contempo il tessuto socio-economico, e ha abrogato la disciplina transitoria di cui alla D.A.C. n. 81/2020 e all'articolo 38 della D.A.C. n. 21/2021;

con la nuova disciplina di cui alla D.A.C. n. 43/2022, si consentiva, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni richiamate nella deliberazione medesima, la possibilità di far permanere le occupazioni di suolo pubblico emergenziali fino al 31 dicembre 2022 in conformità ai termini previsti dalla normativa statale, attraverso una procedura semplificata che prevedeva una comunicazione di conferma al mantenimento delle OSP emergenziali da parte dell'interessato;

da ultimo, il termine sopra indicato è stato differito al 31 dicembre 2023 con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione con modificazioni, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

pertanto, poiché la richiamata D.A.C. n. 43/2022, ha previsto che la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico oggetto della disciplina transitoria prevista dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate si intende sempre automaticamente prorogata in adeguamento alle predette disposizioni normative statali, il termine di scadenza delle predette occupazioni di suolo pubblico emergenziali è stato differito fino al 31 dicembre 2023.

Considerato che

l'approssimarsi del predetto termine rende necessario prevedere, nell'ottica del contemperamento tra gli interessi pubblici e privati rispetto alla nuova realtà socio-economica presente sul territorio come scaturita dalla normativa emergenziale, sia statale che comunale, in materia di occupazione di suolo pubblico funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, una disciplina ad hoc per tali tipologie di occupazione di suolo pubblico enucleata dalla disciplina generale delle altre tipologie di occupazione di suolo pubblico contenuta nella D.A.C. n. 21/2021, ferma restando la disciplina del canone unico patrimoniale ivi contenuta;

a tal fine si è proceduto ad un nuovo approccio alla regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico nell'ottica di favorire la tutela e la riqualificazione del territorio e di migliorare la fruibilità dello stesso da parte della collettività attraverso:

- un'articolazione della suddetta disciplina con riferimento a tre Ambiti territoriali d'intervento in conformità alla suddivisione già adottata per altri Regolamenti: Sito Unesco con prescrizioni più restrittive soprattutto nei Tessuti da T1 a T3 più pregiati, Città Storica escluso Sito Unesco e Suburbio;
- la determinazione per ogni Ambito sopra indicato della percentuale massima di dimensione dell'occupazione di suolo pubblico in relazione alla superficie interna dell'esercizio di somministrazione che rappresenta un elemento di assoluta novità rispetto alle precedenti discipline ed è finalizzato a razionalizzare l'utilizzo del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande anche rispetto alla effettiva ricettività del locale sotto il profilo della qualità del servizio offerto e a maggior garanzia del rispetto dei requisiti igienico sanitari;
- la definizione più puntuale dei limiti al rilascio della concessione e delle prescrizioni per la realizzazione delle occupazioni nel rispetto delle disposizioni

del Codice della Strada e del P.G.T.U. soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui è consentito l'utilizzo delle pedane;

- la previsione dell'obbligo di delimitazione dell'area occupata mediante segni distintivi nell'ottica di favorire quanto più possibile il controllo del rispetto delle dimensioni di OSP concessa e di conseguenza il contrasto all'abusivismo;
- la revisione dei termini del procedimento di rilascio dell'OSP rendendoli più congrui rispetto alla complessità del procedimento istruttorio che prevede, sia nel Sito Unesco che nella Città Storica, l'acquisizione dei pareri della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza Statale;
- la revisione del Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento tramite l'introduzione di nuove soluzioni atte ad ampliare la scelta degli elementi di arredo e a valorizzare l'iniziativa degli operatori ove questa si esprima in progetti di apprezzabile impegno qualitativo come riportate all'interno del Catalogo nella Tabella A);
- l'introduzione dei progetti unitari quale strumento per consentire ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di utilizzare elementi di arredo non contemplati nel Catalogo, di utilizzare una maggior superficie di suolo pubblico e di favorire la valorizzazione particolari vie piazze o slarghi attraverso la realizzazione di un contesto armonico e uniforme degli esercizi di somministrazione insistenti sulle aree interessate dal progetto unitario;
- l'allineamento dell'impianto sanzionatorio con quello previsto dalla Legge regionale n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) per le OSP funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto che

in un'ottica di riordino delle occupazioni di suolo pubblico attualmente esistenti sul territorio è opportuno prevedere che i Piani di Massima Occupabilità di cui all'articolo 37, comma 15, della D.A.C. n. 21/2021 adottati dagli Organi competenti siano disapplicati in quanto non più coerenti con la nuova realtà scaturita dalla fase emergenziale, confermando la validità dei Piani di massima occupabilità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139/2006 e ss.mm.ii preordinati a specifiche finalità di tutela di particolari vie e piazze vincolate, nelle more di una successiva revisione in accordo con gli enti competenti;

alla luce delle finalità perseguite dal presente Regolamento, appare necessario stabilire un adeguamento delle occupazioni esistenti alla data in vigore dello stesso entro 18 mesi da tale data;

in considerazione dell'imminente termine del 31 dicembre 2023 sopra descritto, al fine di agevolare gli esercenti e gli Uffici competenti nella fase di transizione dalla precedente disciplina emergenziale alle disposizioni del presente Regolamento, così garantendo una corretta ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla predetta fase, si ritiene congruo prevedere la rimozione delle occupazione di suolo pubblico Covid-19 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Valutato che

è pertanto necessario:

- approvare una nuova disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande riportata nell'Allegato A) al presente provvedimento;

- rinviare alle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento; sostituire gli Allegati B) e D) del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 21/2021 con il Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;
- abrogare ogni disposizione riferita alla disciplina dei PP.M.O. contenuta nel Regolamento di cui alla D.A.C. n. 21/2021;
- abrogare la D.A.C. n. 104 del 23 giugno 2003;

Dato atto che

la bozza del nuovo Regolamento è stata presentata negli incontri del 9 maggio (prot. QH/32278/2023) e del 6 luglio 2023 (prot. QH/46244/2023) alle principali Associazioni di categoria del settore e nell'incontro del 14 luglio 2023 (prot. QH/48477/2023) alle Associazioni dei cittadini/residenti;

successivamente, a seguito dell'incontro del 12 settembre 2023 (prot. QH/61491/2023) nel corso del quale la bozza del nuovo Regolamento è stata ulteriormente condivisa con le principali Associazioni di categoria del settore, con nota prot. QHH/62656 del 14 settembre 2023, per consentire la più ampia partecipazione delle predette Associazioni ai sensi della normativa vigente, le stesse sono state invitate a presentare le proprie osservazioni e proposte;

tutte le osservazioni pervenute con le note prot. QHH/60457/2023, QHH/57299/2023, QHH/64940 e 64941 del 20 settembre 2023, prot. QHH/59485/2023, QHH/61398/2023, QHH/65429/2023, QH/69310/2023, QH/75303/2023 sono state valutate ai fini della predisposizione del presente provvedimento deliberativo.

Atteso che

in data 27 ottobre 2023, il Direttore della Direzione S.U.A.P. del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Direttore

F.to: A. Latini;

in data 27 ottobre 2023, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: F. Paciello;

in data 31 ottobre 2023, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Comandante Generale

F.to: U. Angeloni;

in data 31 ottobre 2023, il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Comandante Generale

F.to: U. Angeloni;

in data 31 ottobre 2023, il Sovrintendente Capitolino ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Sovrintendente Capitolino

F.to: C. Parisi Presicce;

in data 31 ottobre 2023, il Sovrintendente Capitolino ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Sovrintendente Capitolino

F.to: C. Parisi Presicce;

in data 30 ottobre 2023, il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità Sostenibile del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to: F. S. Pellegrini;

in data 30 ottobre 2023, il Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Fatello;

in data 14 novembre 2023, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, preso atto della relazione rilasciata dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, protocollo QH/80084/2023 del 14 novembre 2023, nella quale si attesta che le nuove disposizioni regolamentari non comportano variazioni alle attuali previsioni di entrata riferite alle OSP, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Considerato che

la proposta, in data 15 novembre 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I e XII non hanno espresso alcun parere;

i Consigli dei Municipi V, VI, IX, XI, XIII e XIV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole senza osservazioni;

i Consigli dei Municipi II, III, IV, VII, VIII, X e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio II

Osservazioni sull'art. 1

Art. 1 comma 4 – espungere: “la superficie dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici”, in quanto determinerebbe un ampliamento delle OSP da richiedere in concessione”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto è non coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 1 comma 5 – espungere: “nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma I secondo il parametro di cui al precedente comma 4, sarà considerato esclusivamente il locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande posto al piano terra”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto la previsione della possibilità per le strutture alberghiere di richiedere occupazione di suolo pubblico è in linea con quanto previsto dalla normativa regionale ad hoc attualmente vigente in virtù della quale la presentazione della SCIA per l'apertura di una struttura ricettiva alberghiera abilita la stessa ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate. Ad ogni buon fine, si precisa al riguardo che tale facoltà non è estesa a tutte le strutture ricettive, bensì è riservata esclusivamente alle strutture alberghiere che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione sia posto al piano terra”.

Art. 1, c. 5: aggiungere: “le librerie con area interna destinata a somministrazione di cibo e bevande, nei limiti di 1/3 della superficie interna dedicata alla somministrazione per tutte e tre gli Ambiti del territorio”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, “per le finalità condivise dallo stesso Municipio di contenere le occupazioni di suolo pubblico sul territorio, non si ritiene

opportuna la previsione della possibilità di richiedere l'occupazione di suolo pubblico anche alle attività che svolgono la somministrazione di alimenti e bevande in forma accessoria”.

Sovrintendenza Capitolina: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, “al fine di contenere le occupazioni di suolo pubblico sul territorio anche per le attività che svolgono la somministrazione di alimenti e bevande in forma non prevalente”.

Art. 1 comma 6 – dettagliare in maniera più particolareggiata e specifica i 3 ambiti (Sito Unesco, Città storica e Suburbio) per aree omogenee;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione “in quanto è formulata in maniera generica. Al riguardo si osserva che la suddivisione del territorio di cui alla regolamentazione proposta ricalca quella già adottata da Roma Capitale per altre discipline regolamentari al fine di agevolarne l'applicazione uniforme e inoltre che l'art. 21, comma 5 del Regolamento proposto prevede la possibilità per i Municipi di individuare specifiche aree del proprio territorio alle quali applicare prescrizioni più stringenti”.

Sovrintendenza Capitolina: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto non si ritiene necessaria, soprattutto in considerazione del fatto che “la proposta di deliberazione in oggetto si fonda su una differenziazione territoriale più che adeguata”.

Osservazioni sull'art. 3

Art. 3 comma 2 – aggiungere, nell'ultima parte del comma 2: “la Giunta Capitolina sentiti i Municipi territorialmente competenti”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere favorevole all'accoglimento della suddetta osservazione.

Art. 3 comma 3 – aggiungere, dopo le parole “sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale” le parole “e le organizzazioni di cittadini rappresentative dei vari territori”;

Dipartimento Sviluppo Economico: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, in quanto “formulata in maniera generica senza l'indicazione di alcun criterio di rappresentatività delle organizzazioni dei cittadini”.

Osservazioni sull'art. 5

Art. 5 – aggiungere, nella documentazione a corredo della domanda, “il deposito di una polizza fideiussoria - variabile in relazione all'entità dell'occupazione - stipulata e sottoscritta dal richiedente e/o legale rappresentante a copertura di inadempienze nel pagamento delle indennità di occupazione, delle spese di rimozione, sanzioni e interessi”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: esprime parere contrario all'accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto comporterebbe un aggravio del procedimento, anche per la difficile quantificazione della polizza fideiussoria”.

Osservazioni sull'art. 6

Art 6 comma 1 – aggiungere “l’indicazione dell’esistenza, l’ubicazione e la dimensione degli eventuali ambiti di accesso situati nelle aree circostanti, tenuto conto che l’OSP non può essere concessa davanti e nei pressi degli stessi e prevedere lo spazio per il raggio di volta per l’entrata dei veicoli se vi è un garage o autorimessa”;

Polizia Locale Roma Capitale: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto risulta formulata in maniera generica. Si rileva che nell’attuale testo della proposta di Deliberazione n.178/2023 prot. RC/30873/2023 l’elencazione degli elementi esistenti da indicare nell’elaborato grafico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) risulta espressamente riportata “a titolo esemplificativo”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, in quanto “formulata in maniera generica”.

Osservazione sull'art. 7

Art 7 comma 4 – dopo le parole “il completamento dell’istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione” aggiungere le parole “una volta decorso il termine prescritto, la richiesta si intende respinta”;

Dipartimento Sviluppo Economico: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto genericamente formulata con riferimento al provvedimento di conclusione del procedimento in caso di mancato pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione di OSP”.

Osservazioni sull'art. 8

Art 8 comma 3 – tra i pareri necessari per l’approvazione va inserito quello della Soprintendenza per gli “immobili vincolati” che, dato il loro carattere monumentale, devono essere sottoposti a tutele particolari;

Sovrintendenza Capitolina: esprime parere favorevole all’accoglimento della suddetta osservazione.

Osservazioni sull'art. 9

Art 9 comma 2 - deve essere inserito il divieto di installazione di OSP nelle sedi stradali a viabilità principale e nelle sedi stradali delle vie, anche locali, ad alta frequenza di attraversamento e intenso flusso veicolare;

Polizia Locale Roma Capitale: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione, “in quanto formulata in maniera generica. Si rileva che nell’attuale articolato della proposta di Deliberazione n.178/2023 prot. RC/30873/2023 sono stati già riportati i divieti previsti dal Codice della Strada e del Regolamento Viario allegato al vigente PGTV e che ulteriori limitazioni alla concedibilità di OSP esulano dalle competenze della Polizia Locale di Roma Capitale”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: esprime parere contrario all’accoglimento della suddetta osservazione “in quanto sulle sedi stradali sono ricompresi anche i marciapiedi”.

Art. 9 comma 4 lett. a) – va premesso l’aggettivo “esclusivamente “alla parola “pedonale”, poiché la gran parte prevedono l’accesso di veicoli autorizzati che necessitano di spazi di transito;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione proposta non trova corrispondenza con le definizioni di cui all’articolo 3 del Codice della Strada”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è comprensibile la natura dell’eccezione”.

Art. 9 comma 4: aggiungere lett. d) – “su sede stradale, in assenza di marciapiedi rialzati”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la possibilità di concedibilità OSP è già contemplata nella lettera b) dell’attuale testo del comma 4, inoltre, la “sede stradale” può comprendere sia marciapiedi rialzati che a raso (cfr. definizione articolo 3, comma 1, n. 46 del Codice della Strada), infine la formulazione 6 non risulterebbe allineata con quanto prescritto dall’articolo 20, comma 1 del Codice della Strada per le carreggiate delle strade tipo E) e F). Si precisa che tale valutazione deve intendersi coordinata con la proposta di modifica all’articolo 9, comma 5”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica e non univocamente individuabile”.

Art.9 comma 5 – eliminare le parole “in assenza di marciapiede”, poiché i marciapiedi, (art 3 n. 33 CdS) devono essere presenti in tutte le vie ai due lati della strada; alla frase “essere dotate di elementi di perimetrazione se realizzate in assenza di marciapiedi”, aggiungere la parola “rialzati”; inoltre, aggiungere, come ultimo punto, le parole “devono assicurare, in assenza di marciapiedi rialzati, il passaggio dei pedoni di almeno 1 metro di ampiezza a ogni lato della strada”;

Polizia Locale di Roma Capitale: non viene accolta la proposta di eliminazione delle parole “solo in assenza di marciapiede” in quanto, “ove presente e di adeguate dimensioni, il marciapiede è la componente della sede stradale elettiva per le OSP in narrativa (art. 20 Codice della Strada)”. Inoltre, non viene accolta l’aggiunta della parola “rialzati” in quanto “non sempre presenti (ad esempio nelle aree pedonali) e possono essere altresì presenti marciapiedi c.d. “a raso” (cfr. articolo 3, comma 1, n. 36 Codice della Strada)”. Infine, non viene accolta la proposta di aggiunta di una specifica ubicazione e dimensione dei passaggi pedonali “ritenendo l’attuale testo del quarto punto del comma 5 dell’articolo 9 già esaustivo e comprensivo della prescrizione, significando che la valutazione del “passaggio pedonale minimo” deve essere fatta per ogni singola fattispecie in base a quanto previsto dal cap. 6.1 del Regolamento Viario di cui alla D.A.C. n. 21/2015 (cfr. prescrizione del comma 1 dell’articolo 9)”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “dalla formulazione dell’osservazione non si evince con chiarezza l’intento della modifica”.

Art.9 comma 6 lett. c) – modificare, confermando quanto già disposto dalla normativa attuale, che prevede un minimo di 10 metri di distanza da impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione risulta carente di disposizioni per le OSP ricadenti sotto al ciglio del marciapiede”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “per le distanze dagli impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico il regolamento rinvia a quanto previsto dal PGTU che dispone la distanza minima da tali impianti pari a 10 mt”.

“Art.9 comma 6 lett. f) – sostituire, alle parole “in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e in prossimità degli stessi qualora intralcino la fruibilità e visibilità”, le parole: “a una distanza inferiore a due metri dagli attraversamenti pedonali e comunque garantendo la perfetta visibilità degli stessi”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta poiché “non può essere eliminata la limitazione al rilascio di OSP “in corrispondenza degli attraversamenti pedonali” (valida sia per le OSP su marciapiede che per quelle sotto il ciglio dello stesso), in quanto contenuta anche nel cap. 20 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. di cui alla D.A.C. n. 21/2015. Si esprimono, inoltre, perplessità sulla quantificazione di una distanza fissa dagli attraversamenti pedonali e senza che sia chiarito se debba intendersi lateralmente (anche sulla sede stradale sotto al ciglio del marciapiede) o anche in profondità (sulla proiezione dell’attraversamento pedonale sul marciapiede)”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non si ritiene possibile indicare distanze minime dagli attraversamenti pedonali in quanto tali distanze dovranno essere definite in base alle condizioni di visitabilità e transitabilità dei singoli attraversamenti”.

“Art.9 comma 6 lett. h) – sostituire l’espressione “in posizione antistante” con l’espressione “a una distanza minima di mt 1,50 da entrambi i lati dall’ingresso di”; eliminare le parole “salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull’area oggetto di proposta di occupazione di suolo pubblico”;

Polizia Locale di Roma Capitale: “nel rilevare la genericità dell’osservazione non si accoglie l’eliminazione dell’espressione “in posizione antistante” in quanto il divieto è così formulato anche nel cap. 20 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. di cui alla D.A.C. n. 21/2015”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non si ritiene sufficiente la distanza minima di metri 1,50 in tutte le circostanze. Pertanto è opportuno che venga valutato ogni singolo caso in maniera specifica. Per quanto attiene l’eliminazione della liberatoria per le finestre a mezzanino si ritiene necessario il rilascio dagli aventi diritto”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta “per la parte relativa alla eliminazione della previsione della liberatoria rilasciata da terzi aventi diritto in quanto non conforme alla previsione presente

nell'attuale D.A.C. n.21/2021 e riferita a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico”.

“Art.9 comma 6: aggiungere lett. k): “nelle aree di sosta tariffata sia su viabilità principale che locale”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “il divieto di collocare OSP sulle aree tariffate in viabilità principale è ridondante poiché in viabilità principale le OSP sono previste solo sui marciapiedi. Per quanto attiene alla viabilità locale tale divieto renderebbe di fatto inapplicabile il regolamento soprattutto nella città consolidata”.

Art.9 comma 6: aggiungere lett. l): “nelle aree con divieto di sosta e di fermata”, in applicazione del CdS;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica viene accolta.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica viene accolta.

Art.9 comma 6: aggiungere lett. m): “in corrispondenza delle aree di rispetto necessarie per l'accesso, il raggio di volta, e la mobilità degli automezzi dei vigili del fuoco, tenendo anche conto dello spazio richiesto per edifici di altezza superiore ai 12 metri per l'estrazione e posizionamento di autoscala ossia mt 3,50 più 1 mt per l'autoscala, esclusi gli spazi per il transito pedonale”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione appare generica e inoltre all'art. 9, comma 5 quarto punto del Regolamento è già prevista la fascia di carreggiata da riservare all'accesso e al transito dei mezzi di soccorso”.

Art.9 comma 6: aggiungere lett. n): “nelle aree pedonali per una profondità superiore a mt 3”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica viene accolta.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene accolta.

Art.9 comma 6: aggiungere lett. o): “a una distanza inferiore a mt due dai vari elementi di arredo urbano”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione proposta non assolve alla tutela di tutti gli interessi coinvolti”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “il rispetto della distanza dei due metri dai vari elementi di arredo urbano è già prevista dal regolamento e dall'art. 20 comma 3 Codice della Strada”.

Osservazioni sull'art. 10

Art 10 comma 1 – ridurre a 1/3 il limite per le occupazioni nella Città Storica, escluso il sito UNESCO, e a 2/3 per il Suburbio; eliminare “la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene parzialmente accolta “solo per la parte relativa alla riduzione della percentuale nella Città Storica escluso Sito Unesco”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica: - viene parzialmente accolta “solo relativamente alla proposta della riduzione ad 1/3 del limite percentuale di OSP concedibile nella Città Storica escluso Sito Unesco e limitatamente ai Tessuti da T1 a T4 di maggior pregio in quanto si ritiene che il predetto limite sia troppo stringente se riferito all'intero Ambito; - non viene accolta la proposta di modifica relativa al limite dei 2/3 proposto per il Suburbio che appare troppo stringente. Al riguardo si osserva che la possibilità di adottare parametri più stringenti è comunque prevista per entrambi i predetti Ambiti dall'art. 21, comma 5 del testo regolamentare proposto. La restante parte della proposta di modifica dell'art. 10, comma 1: eliminare “la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico” non viene accolta in quanto non è coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 10 comma 2 lett. d) ed e) – limitare la lunghezza di OSP (anche quando appartenenti a esercizi diversi) e, quindi, eliminare le due lettere e sostituire con la previsione: “l'occupazione del suolo pubblico, anche se afferente ad esercizi diversi ma contigui, non potrà superare la lunghezza massima di 20 metri e dovranno essere comunque garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a 2 metri”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene accolta con diversa formulazione.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “riduttiva rispetto alla formulazione prevista dalle lett. d) ed e) del Regolamento”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: alla luce di quanto sopra “non è stato possibile integrare il testo del Regolamento con alcuna modifica riferita al predetto articolo”

Art 10 comma 2 lett. g): la descrizione risulta incomprensibile e può dare adito ad interpretazioni soggettive

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: i rilievi sulla formulazione dell'art. 10, comma 2, lett. g) vengono accolti.

Art 10 comma 2 lett. h) – inserire “gli accessi alle utenze situati su suolo pubblico o sui muri degli edifici”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica viene accolta.

Art 10 comma 6 – aggiungere le parole “i contenitori dei rifiuti non domestici vanno conservati esclusivamente all'interno dei locali”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia risulta già disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.A.C. n.44/2021 al quale si fa rinvio nell'attuale testo della proposta deliberativa. Sul punto si osserva, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Tutela Ambiente n. QL/920/2020 del 10/08/2018 è disposta la raccolta porta a porta con previsione dell'esposizione su strada in stretta prossimità della propria attività e limitatamente alla consegna per lo svuotamento (punto 3) in base al calendario AMA e si prescrive al punto 4 ‘l'obbligo da parte delle utenze non domestiche interessate, di custodire i bidoncini/contenitori assegnati in aree interne o comunque di pertinenza all'esercizio commerciale’ “.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia risulta già disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.A.C. n.44/2021 al quale si fa rinvio nell'attuale testo della proposta deliberativa”.

Osservazioni sull'art. 11

Art 11 comma 4 lett. a) – eliminare le parole “Ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture alberghiere di cui al precedente art. 1, aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi del successivo art. 12 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 5 (cinque) anni

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta”.

Osservazioni sull'art. 12

Art 12 comma 2 lett. b) – eliminare la lett. b) “Anche in assenza della condizione di cui alla lettera a, esclusivamente nell'ambito di progetti unitari per via, piazza o largo, presentati da almeno l'80% degli operatori aventi titolo a richiederli l'occupazione e comunque da non meno di tre operatori”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che verrebbero meno i presupposti della nuova proposta del Catalogo dell'Arredo Urbano elaborata dalla Sovrintendenza Capitolina”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 12 comma 6, 7, 8, 9 e 10 – eliminare tutti;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che verrebbero meno i presupposti della nuova proposta del Catalogo dell'Arredo Urbano elaborata dalla Sovrintendenza Capitolina”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Osservazioni sull'art. 13

Art 13 comma 1 lett. a) – eliminare le parole: “la superficie dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 13 comma 2 – modificare “il titolo e la normativa per inserire quelle aree significative assimilate al Sito Unesco, come già precisato per l'art. 1 comma 6”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “si ritiene non necessaria, soprattutto in considerazione del fatto che la proposta di deliberazione in oggetto si fonda su una differenziazione territoriale più che adeguata”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica e non comprensibile”.

Osservazioni sull'art. 16

Art 16 comma 3 – eliminare la frase “se il Dirigente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza”, sostituendola con “qualora siano riscontrate le cause di decadenza di cui al comma 1, il Dirigente”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica viene accolta.

Osservazioni sull'art. 18

Art 18 commi 1 e 2 – sostituire “i commi 1 e 2, prevedendo che le domande per le concessioni dovranno essere rinnovate alla scadenza dei tre anni, per essere sottoposte a nuova valutazione, nel rispetto delle normative vigenti e interessi pubblici eventualmente sopravvenuti. Si integrano le Osservazioni al Regolamento in approvazione, proponendo di mantenere i Piani di Massima Occupabilità così come previsti dall'art. 37, c. 15 della DAC n. 21/2021, che, al contrario di quanto sostenuto nelle Premesse della deliberazione in votazione, rappresentano ancora un valido strumento a tutela degli spazi pubblici, idoneo a contemperare gli interessi degli esercenti e i diritti di godimento degli spazi pubblici”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “comporterebbe un aggravio del procedimento”.

Osservazioni sull'art. 21

Art. 21 – Disposizioni transitorie: eliminare i commi 6 e 7 e sostituirli con il seguente comma: “All'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a operare tutti i PP.M.O. vigenti”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in “quanto non coerente con le finalità della regolamentazione proposta

Osservazioni sull'art. 22

Art. 22 – Disposizioni finali: “eliminare il comma 3”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in “quanto non coerente con le finalità della regolamentazione proposta

Municipio Roma III

Osservazioni sull'art. 1

All'art. 1 - aggiungere comma 8: “Limitatamente al territorio della “Città Storica Sito UNESCO”, ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 10, 12 e 13 del presente Regolamento, rilevano come ambiti che necessitano di una speciale tutela quelli individuati come “Zone A” nell'art. 10 comma I e nell'allegato schema 1 della D.C.C. 35/2010, nonché gli ulteriori ambiti per cui i Consigli Municipali abbiano richiesto con atto formale l'inserimento tra le “Zone A” della D.C.C. 35/2010. La speciale tutela riconosciuta a tali ambiti, ai fine del presente Regolamento, consiste nell'equiparazione alla tutela riconosciuta agli ambiti del Sito Unesco esclusi CAM e tessuti TI, T2 e T3”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto, “rinviando ad un'ulteriore ripartizione territoriale, non risulta coerente con la regolamentazione proposta”.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che l'inserimento di altri ambiti territoriali diversi da quelli già indicati nella proposta di Regolamento tenderebbe a creare confusione nell'applicazione della suddetta proposta di Regolamento”.

Osservazioni sull'art. 3

Art. 3 comma 2 - Modificare il periodo “A tal fine, la Giunta Capitolina, individua ...” con il seguente: “A tal fine, la Giunta Capitolina ovvero i Consigli Municipali per le aree di propria rispettiva competenza individuano ... “

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “si ritiene opportuno demandare alla Giunta Capitolina l'individuazione delle aree, così come prevede l'attuale disciplina. Al riguardo si evidenzia che in ordine al medesimo comma è stata comunque ritenuta accoglibile la proposta del Municipio II di inserire l'inciso ‘sentiti i Municipi territorialmente competenti’.”

Art. 3 comma 3 - dopo le parole finali aggiungere: “nonché le associazioni di cittadini rappresentative dei vari territori.”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica senza l'indicazione di alcun criterio di rappresentatività delle organizzazioni dei cittadini”.

Osservazioni sull'art. 4

Art. 4 comma 4 - sostituire il periodo “In presenza di più proposte per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico ...” con il seguente: “In presenza di più proposte per l'occupazione della medesima area, si darà precedenza alla proposta dell'operatore che già non fruisca di altra concessione OSP ovvero faccia proposta di

una superficie occupata minore, nell'ambito delle possibilità consentirgli dalle norme. In subordine farà fede l'ordine cronologico ...”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “l'ordine cronologico di ricezione e protocollo è l'unico criterio oggettivo e non discrezionale da applicare in presenza di più istanze per la stessa area. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della Legge n. 241/1990, se il procedimento è a istanza di parte, i termini per la conclusione del procedimento iniziano a decorrere dal ricevimento della domanda”.

Osservazioni sull'art. 6

Art 6 comma 1 - aggiungere lettera f): “gli elaborati da produrre dovranno inoltre riportare la esistenza, ubicazione e dimensione degli eventuali ambiti di accesso, anche privati, situati nelle aree circostanti, con la indicazione delle dimensioni e delle distanze di rispetto previste; in caso di contiguità con garage o autorimessa occorrerà prevedere, oltre a ciò, lo spazio per il raggio di volta necessario all'entrata o all'uscita dei veicoli “

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto la proposta risulta formulata in maniera generica. Si rileva che nell'attuale testo della proposta di Deliberazione n.178/2023 prot. RC/30873/2023 l'elencazione degli elementi esistenti da indicare nell'elaborato grafico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) risulta espressamente riportata “a titolo esemplificativo”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta per “formulazione generica”.

Osservazioni sull'art. 10

Art 10 comma 1 - Aggiungere all'inizio la seguente allocuzione: “Fermo restando quanto già previsto dalla vigente normativa di carattere igienico-sanitario relativa alla somministrazione di cibi e bevande, ed in particolare quanto prescritto nelle “Linee guida sui requisiti generali obbligatori degli esercizi alimentari” del SIAN della ASL Roma, in special modo nella parte che si riferisce al rapporto tra posti ammissibili per la somministrazione e l'ampiezza della cucina e del locale laboratorio,...” - Togliere al terzo rigo le seguenti parole: “la superficie dei locali di lavorazione, e delle cucine, nonché dei servizi igienici destinati al pubblico”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “inconferente con la regolamentazione proposta che ha ad oggetto le OSP funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ma non tali attività che sono disciplinate da un altro Regolamento e che comunque devono sempre essere svolte nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria”.

Art. 10 comma 2 - aggiungere lettera I): “le occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo 1 su aree pedonali possono essere ubicate nelle vicinanze dell'esercizio, purché l'occupazione proposta a servizio dell'esercizio possa essere realizzata ad una distanza non superiore a 20 metri dall'ingresso dello stesso;”

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta formulata non viene accolta poiché “in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 20 del Codice della Strada”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “di natura generica e di difficile applicazione”.

Osservazioni sull’art. 13

Art 13 comma 1.a - eliminare la dizione: “la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine, nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico “.

Art 13 comma 2.a - eliminare la dizione: “la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine, nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico “

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte in quanto “non coerenti con l’impianto regolamentare proposto”.

Osservazioni sull’art. 19

Art 19 comma 1 - aggiungere all'elenco delle occupazioni abusive la seguente tipologia “d) l'occupazione realizzata con arredi difformi o in modo difforme da quanto autorizzato”.

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta formulata non viene accolta “evidenziando che il concetto di “difformità” non risulta assimilabile a quello di “abusivismo” e che, non essendo prevista dalla L.R. n. 22/2019, alla violazione non potrebbe essere applicata la sanzione di 5.000 euro. Inoltre, si segnala che la violazione risulta già prevista nell’attuale formulazione all’articolo 14, comma 1, lettera a) con la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 20, comma 4 (da 150 a 450 euro ex articolo 7-bis D.Lvo n. 267/2000) e le sanzioni accessorie afflittive ripristinatorie di cui all’articolo 17 dell’articolo stesso (modifica, sospensione e revoca)”.

Osservazioni sull’art. 1

Art. 1 comma 4 - espungere: “la superficie dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici”, in quanto determinerebbe un ampliamento delle OSP da richiedere in concessione”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 1 comma 5 - espungere: “nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma I secondo il parametro di cui al precedente comma 4, sarà considerato esclusivamente il locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande posto al piano terra”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la previsione della possibilità per le strutture alberghiere di richiedere occupazione di suolo pubblico è in linea con quanto previsto dalla normativa regionale ad hoc attualmente vigente in virtù della quale la presentazione della SCIA per l’apertura di una struttura ricettiva alberghiera abilita la stessa ad esercitare la

somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate. Ad ogni buon fine, si precisa al riguardo che tale facoltà non è estesa a tutte le strutture ricettive, bensì è riservata esclusivamente alle strutture alberghiere che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione sia posto al piano terra”.

Art. 1, comma 5: aggiungere: “le librerie con area interna destinata a somministrazione di cibo e bevande, nei limiti di 1/3 della superficie interna dedicata alla somministrazione per tutte e tre gli Ambiti del territorio”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta “per le finalità condivise dallo stesso Municipio di contenere le occupazioni di suolo pubblico sul territorio, non si ritiene opportuna la previsione della possibilità di richiedere l’occupazione di suolo pubblico anche alle attività che svolgono la somministrazione di alimenti e bevande in forma accessoria”.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “al fine di contenere le occupazioni di suolo pubblico sul territorio anche per le attività che svolgono la somministrazione di alimenti e bevande in forma non prevalente”;

Art. 1, comma 7 - aggiungere in fondo l'ulteriore periodo seguente (o inserirlo come comma separato):”Limitatamente al territorio della “Città Storica Sito UNESCO”, ai fini dell'applicazione degli articoli 9,10,12 e 13 del presente Regolamento, rilevano come ambiti che necessitano di una speciale tutela quelli individuati come “Zone A” nell'art. 10 comma I e nell'allegato schema 1 della D.C.C. 35/2010, nonché gli ulteriori ambiti per cui i Consigli Municipali abbiano richiesto con atto formale l'inserimento tra le “Zone A” della D.C.C. 35/2010. La speciale tutela riconosciuta a tali ambiti, ai fine del presente Regolamento, consiste nell'equiparazione alla tutela riconosciuta agli ambiti del Sito Unesco esclusi CAM e tessuti TI, T2 e T3”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto, “rinviando ad un’ulteriore ripartizione territoriale, non risulta coerente con la regolamentazione proposta”.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che l’inserimento di altri ambiti territoriali diversi da quelli già indicati nella proposta di Regolamento tenderebbe a creare confusione nell’applicazione della suddetta proposta di Regolamento”.

Osservazioni sull’art. 3

Art. 3 comma 2 - aggiungere, nell'ultima parte del comma 2: “la Giunta Capitolina sentiti i Municipi territorialmente competenti”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la proposta di modifica viene accolta.

Art. 3 comma 3 - aggiungere, dopo le parole “sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale” le parole “e le organizzazioni di cittadini rappresentative dei vari territori”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica senza l’indicazione di alcun criterio di rappresentatività delle organizzazioni dei cittadini”;

Osservazioni sull’art. 5

Art. 5 - aggiungere, “nella documentazione a corredo della domanda, il deposito di una polizza fideiussoria -variabile in relazione all’entità dell’occupazione - stipulata e sottoscritta dal richiedente e/o legale rappresentante a copertura di inadempienze nel pagamento delle indennità di occupazione, delle spese di rimozione, sanzioni e interessi”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “comporterebbe un aggravio del procedimento, anche per la difficile quantificazione della polizza fideiussoria”;

Osservazioni sull’art. 6

Art 6 comma 1 - aggiungere “l’indicazione dell’esistenza, l’ubicazione e la dimensione degli eventuali ambiti di accesso situati nelle aree circostanti, tenuto conto che l’OSP non può essere concessa davanti e nei pressi degli stessi e prevedere lo spazio per il raggio di volta per l’entrata dei veicoli se vi è un garage, o autorimessa”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la proposta risulta formulata in maniera generica”. “Si rileva che nell’attuale testo della proposta di Deliberazione n.178/2023 prot. RC/30873/2023 l’elencazione degli elementi esistenti da indicare nell’elaborato grafico di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) risulta espressamente riportata ‘a titolo esemplificativo’ “.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta “per formulazione generica”.

Osservazioni sull’art. 7

Art 7 comma 4 - dopo le parole “completamento dell’istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione” aggiungere le parole “una volta decorso il termine prescritto, la proposta si intende respinta”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “genericamente formulata con riferimento al provvedimento di conclusione del procedimento in caso di mancato pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione di OSP”.

Osservazioni sull'art. 8

Art 8 comma 3 – “tra i pareri necessari per l'approvazione va inserito quello della Soprintendenza per gli “immobili vincolati” che, dato il loro carattere monumentale, devono essere sottoposti a tutele particolari”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene accolta (secondo capoverso).

Osservazioni sull'art. 9

Art 9 comma 2 – “deve essere inserito il divieto di installazione di OSP nelle sedi stradali a viabilità principale e nelle sedi stradali delle vie, anche locali, ad alta frequenza di attraversamento e intenso flusso veicolare”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica. Si rileva che nell'attuale articolato della proposta di Deliberazione n. 178/2023 prot. RC/30873/2023 sono stati già riportati i divieti previsti dal Codice della Strada e del Regolamento Viario allegato al vigente PGTU e che ulteriori limitazioni alla concedibilità di OSP esulano dalle competenze della Polizia Locale di Roma Capitale”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta “in quanto sulle sedi stradali sono ricompresi anche i marciapiedi”.

Art 9 comma 4 lett. a) - va premesso l'aggettivo “esclusivamente “alla parola “pedonale”, poiché la gran parte prevedono l'accesso di veicoli autorizzati che necessitano di spazi di transito;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione proposta non trova corrispondenza con le definizioni di cui all'articolo 3 del Codice della Strada”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è comprensibile la natura dell'eccezione”.

Art 9 comma 4: aggiungere lett. d) - “su sede stradale, in assenza di marciapiedi rialzati”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la possibilità di concedibilità OSP è già contemplata nella lettera b) dell'attuale testo del comma 4, inoltre la “sede stradale” può comprendere sia marciapiedi rialzati che a raso (cfr. definizione articolo 3, comma 1, n. 46 del Codice della Strada), infine la formulazione non risulterebbe allineata con quanto prescritto dall'articolo 20, comma 1 del Codice della Strada per le carreggiate delle strade tipo E) e F). Si precisa che tale valutazione deve intendersi coordinata con la proposta di modifica all'articolo 9, comma 5”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera generica e non univocamente individuabile”.

Art 9 comma 5 - eliminare le parole “in assenza di marciapiede”, poiché i marciapiedi, (art 3 n. 33 CdS) devono essere presenti in tutte le vie ai due lati della strada; alla frase “essere dotate di elementi di perimetrazione se realizzate in assenza di marciapiedi”,

aggiungere la parola “rialzati”; inoltre, aggiungere, come ultimo punto, le parole “devono assicurare, in assenza di marciapiedi rialzati, il passaggio dei pedoni di almeno 1 metro di ampiezza a ogni lato della strada”;

Polizia Locale di Roma Capitale: non viene accolta la proposta di eliminazione delle parole “solo in assenza di marciapiede” in quanto, “ove presente e di adeguate dimensioni, il marciapiede è la componente della sede stradale elettiva per le OSP in narrativa (art. 20 Codice della Strada)”. Inoltre, non viene accolta “l’aggiunta della parola “rialzati” in quanto non sempre presenti (ad esempio nelle aree pedonali) e possono essere altresì presenti marciapiedi c.d. “a raso” (cfr. articolo 3, comma 1, n. 36 Codice della Strada)”. Infine, non viene accolta “la proposta di aggiunta di una specifica ubicazione e dimensione dei passaggi pedonali ritenendo l’attuale testo del quarto punto del comma 5 dell’articolo 9 già esaustivo e comprensivo della prescrizione, significando che la valutazione del “passaggio pedonale minimo” deve essere fatta per ogni singola fattispecie in base a quanto previsto dal cap. 6.1 del Regolamento Viario di cui alla D.A.C. n. 21/2015 (cfr. prescrizione del comma 1 dell’articolo 9)”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “dalla formulazione dell’osservazione non si evince con chiarezza l’intento della modifica”.

Art 9 comma 6 lett. c) - modificare, “confermando quanto già disposto dalla normativa attuale, che prevede un minimo di 10 metri di distanza da impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione risulta carente di disposizioni per le OSP ricadenti sotto al ciglio del marciapiede”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta “in quanto le distanze dagli impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico il regolamento rinvia a quanto previsto dal PGTU che dispone la distanza minima da tali impianti pari a 10 mt”.

Art 9 comma 6 lett. f) - sostituire, alle parole “in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e in prossimità degli stessi qualora intralcino la fruibilità e visibilità”, le parole: “a una distanza inferiore a due metri dagli attraversamenti pedonali e comunque garantendo la perfetta visibilità degli stessi”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta “poiché non può essere eliminata la limitazione al rilascio di OSP “in corrispondenza degli attraversamenti pedonali” (valida sia per le OSP su marciapiede che per quelle sotto il ciglio dello stesso), in quanto contenuta anche nel cap. 20 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. di cui alla D.A.C. n. 21/2015. Si esprimono, inoltre, perplessità sulla quantificazione di una distanza fissa dagli attraversamenti pedonali e senza che sia chiarito se debba intendersi lateralmente (anche sulla sede stradale sotto al ciglio del marciapiede) o anche in profondità (sulla proiezione dell’attraversamento pedonale sul marciapiede)”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non si ritiene possibile indicare distanze minime dagli attraversamenti pedonali in quanto tali distanze dovranno essere definite in base alle condizioni di visitabilità e transitabilità dei singoli attraversamenti”.

Art 9 comma 6 lett. h) – “sostituire l'espressione “in posizione antistante” con l'espressione “a una distanza minima di mt 1,50 da entrambi i lotti dall'ingresso di”; eliminare le parole “salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area oggetto di proposta di occupazione di suolo pubblico”;

Polizia Locale di Roma Capitale: nel rilevare la genericità dell'osservazione non si accoglie l'eliminazione dell'espressione “in posizione antistante” in quanto “il divieto è così formulato anche nel cap. 20 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U. di cui alla D.A.C. n. 21/2015”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non si ritiene sufficiente la distanza minima di metri 1,50 in tutte le circostanze. Pertanto è opportuno che venga valutato ogni singolo caso in maniera specifica. Per quanto attiene l'eliminazione della liberatoria per le finestre a mezzanino si ritiene necessario il rilascio dagli aventi diritto”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta per la parte relativa alla eliminazione della previsione della liberatoria rilasciata da terzi aventi diritto in quanto “non conforme alla previsione presente nell'attuale D.A.C. n.21/2021 e riferita a tutte le tipologie di occupazione di suolo pubblico”.

Art 9 comma 6: aggiungere lett. k): “nelle aree di sosta tariffata sia su viabilità principale che locale”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “il divieto di collocare OSP sulle aree tariffate in viabilità principale è ridondante poiché in viabilità principale le OSP sono previste solo sui marciapiedi. Per quanto attiene alla viabilità locale tale divieto renderebbe di fatto inapplicabile il regolamento soprattutto nella città consolidata.

Art 9 comma 6: aggiungere lett. l): “nelle aree con divieto di sosta e di fermata”, in applicazione del CdS;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica viene accolta.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica viene accolta.

Art 9 comma 6: aggiungere lett. m): “in corrispondenza delle aree di rispetto necessarie per l'accesso, il raggio di volta, e la mobilità degli automezzi dei vigili del fuoco, tenendo anche conto dello spazio richiesto per edifici di altezza superiore ai 12 metri per l'estrazione e posizionamento di autoscala ossia mt 3,50 più 1 mt per l'autoscala, esclusi gli spazi per il transito pedonale”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione appare generica e inoltre all'art. 9, comma 5 quarto punto del Regolamento è già prevista la fascia di carreggiata da riservare all'accesso e al transito dei mezzi di soccorso”.

Art 9 comma 6: aggiungere lett. n): “nelle aree pedonali per una profondità superiore a mt 3”;

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica viene accolta.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene accolta.

Art 9 comma 6: aggiungere lett. o): “a una distanza inferiore a mt due dai vari elementi di arredo urbano”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione proposta non assolve alla tutela di tutti gli interessi coinvolti”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “il rispetto della distanza dei due metri dai vari elementi di arredo urbano è già prevista dal regolamento e dall’art. 20 comma 3 Codice della Strada”.

Osservazioni sull’art. 10

Art 10, comma 1 e al comma 9 lett. c): sostituire l'espressione “escluso Sito UNESCO” con quella: “esclusi Sito UNESCO e ulteriori ambiti della Città Storica ad esso equiparati ai sensi dell'art. 1 comma 7,…”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte in quanto, “rinviando ad un’ulteriore ripartizione territoriale, non risulta coerente con la regolamentazione proposta”.

Sovrintendenza Capitolina: le proposte di modifica non vengono accolte “dal momento che gli ambiti territoriali di riferimento sono quelli indicati all’art. 1, comma 6 della proposta di Regolamento”;

Art 10 comma 2 lett. d) ed e) - limitare la lunghezza di OSP (anche quando appartenenti a esercizi diversi) e, quindi, eliminare le due lettere e sostituire con la previsione: “l'occupazione del suolo pubblico, anche se afferente ad esercizi diversi ma contigui, non potrà superare la lunghezza massima di 20 metri e dovranno essere comunque garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a 2 metri”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica viene accolta con diversa formulazione.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto riduttiva rispetto alla formulazione prevista dalle lett. d) ed e) del regolamento.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: alla luce di quanto sopra “non è stato possibile integrare il testo del Regolamento con alcuna modifica riferita al predetto articolo”

Art 10 comma 2 lett. g): la descrizione risulta incomprensibile e può dare adito ad interpretazioni soggettive;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: “i rilievi sulla formulazione dell’art. 10, comma 2, lett. g) vengono accolti.”

Art 10 comma 2 lett. h) - inserire “gli accessi alle utenze situati su suolo pubblico o sui muri degli edifici”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica viene accolta.

Art 10 comma 6 - aggiungere le parole “contenitori dei rifiuti non domestici vanno conservati esclusivamente all'interno dei locali”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia risulta già disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.A.C. n.44/2021 al quale si fa rinvio nell’attuale testo della proposta deliberativa. Sul punto si osserva, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Tutela Ambiente n. QL/920/2020 del 10/08/2018 è disposta la raccolta porta a porta con previsione dell’esposizione su strada in stretta prossimità della propria attività e limitatamente alla consegna per lo svuotamento (punto 3) in base al calendario AMA e si prescrive al punto 4 “l’obbligo da parte delle utenze non domestiche interessate, di custodire i bidoncini/contenitori assegnati in aree interne o comunque di pertinenza all’esercizio commerciale”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia risulta già disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.A.C. n.44/2021 al quale si fa rinvio nell’attuale testo della proposta deliberativa”.

Osservazioni sull’art. 11

Art 11 comma 4 lett. a) - eliminare le parole “Ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture alberghiere di cui al precedente art. 1, aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi del successivo art. 12 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 5 (cinque) anni”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta”.

Osservazioni sull’art. 12

Art 12 comma 2 lett. b) - eliminare la lett. b) “Anche in assenza della condizione di cui alla lettera a, esclusivamente nell’ambito di progetti unitari per via, piazza o largo, presentati da almeno l’80% degli operatori aventi titolo a richiederli l’occupazione e comunque da non meno di tre operatori”;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che verrebbero meno i presupposti della nuova proposta del Catalogo dell’Arredo Urbano elaborata dalla Sovrintendenza Capitolina”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 12 comma 6,7,8,9 e 10 - eliminare tutti;

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta “dal momento che verrebbero meno i presupposti della nuova proposta del Catalogo dell’Arredo Urbano elaborata dalla Sovrintendenza Capitolina”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Osservazioni sull’art. 13

Art 13 comma 1 lett. a) - eliminare le parole: “% superficie dei locali di lavorazione e preparazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è coerente con le finalità della regolamentazione proposta”.

Art 13 comma 2 e al comma 3: dopo l'espressione “Sito UNESCO” aggiungere: “nonché negli ulteriori ambiti della Città Storica ad esso equiparati ai sensi dell'art. 1 comma

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte “in quanto non coerenti con l’impianto regolamentare proposto”.

Sovrintendenza Capitolina: le proposte di modifica non vengono accolte “dal momento che gli ambiti territoriali di riferimento sono quelli indicati all’art. 1, comma 6 della proposta di Regolamento”.

Osservazioni sull’art. 16

Art 16 comma 3 - eliminare la frase “se il Dirigente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza”, sostituendola con “qualora siano riscontrate le cause di decadenza di cui al comma 1, il Dirigente” -,

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica viene accolta.

Osservazioni sull’art. 18

Art 18 commi 1 e 2 – sostituire i commi 1 e 2, “prevedendo che le domande per le concessioni dovranno essere rinnovate alla scadenza dei tre anni, per essere sottoposte a nuova valutazione, nel rispetto delle normative vigenti e interessi pubblici eventualmente sopravvenuti. Si integrano le Osservazioni al Regolamento in approvazione, proponendo di mantenere i Piani di Massima Occupabilità così come previsti dall'art. 37, e. 15 della DAC n. 21/2021, che, al contrario di quanto sostenuto nelle Premesse della deliberazione in votazione, rappresentano ancora un valido strumento a tutela degli spazi pubblici, idoneo a contemperare gli interessi degli esercenti e i diritti di godimento degli spazi pubblici”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “comporterebbe un aggravio del procedimento”.

Osservazioni sull'art. 21

Art 21 - Disposizioni transitorie: eliminare i commi 6 e 7 e sostituirti con il seguente comma: "All'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a operare tutti i PP.M.O. vigenti";

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte in quanto "non coerenti con le finalità della regolamentazione proposta".

Art. 22 - Disposizioni finali: eliminare II comma 3.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte in quanto "non coerenti con le finalità della regolamentazione proposta".

Municipio Roma IVOsservazioni sull'art. 12

Art. 12, comma 5 dopo "modelli iconici del design industriale" le parole f) parere tecnico obbligatorio della Direzione Tecnica del Municipio pertinente";

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica non viene accolta in quanto "il parere tecnico obbligatorio della Direzione Tecnica del Municipio sulle proposte di arredo in deroga al Catalogo esulerebbe dalla competenza della suddetta Direzione e ricadrebbe in un ambito già coperto dalla competenza di questa Sovrintendenza e del Ministero della Cultura".

Osservazioni sull'art. 14

Art. 14, comma 1 dopo "modifica del titolo concessorio" inserire le parole "i) provvedere, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della D.A.C. 43/2019, all'ordinaria pulizia degli spazi assegnati in concessione, mantenendo puliti e in buono stato di conservazione ogni elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico";

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto "il testo della formulazione proposta non è allineato al precetto dell'articolo 17, comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla D.A.C. n. 43/2019 che si riferisce espressamente a "spazi pubblici antistanti gli esercizi commerciali e le loro pertinenze" e non anche a "spazi in concessione".

Osservazioni sull'art. 21

Art. 21, comma 5 dopo "più stringenti" le parole "o più ampie".

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta “in quanto formulata in maniera generica non prevedendo alcun limite massimo alle eventuali prescrizioni “più ampie”.

Municipio Roma VII

Osservazioni sull'art. 6

Art 6 – “Al comma 1, integrare le previsioni della lettera b) affinché sia previsto che la domanda sia corredata anche della conferma della inesistenza di eventuali vicini accessi in rimesse condominiali o commerciali. La domanda, inoltre, deve essere corredata dal verbale dell'Assemblea di Condominio ove l'OSP sia prospiciente a facciate condominiali”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “comporterebbe un aggravio del procedimento”.

Osservazioni sull'art. 9

Art. 9 – “Per definire i limiti al rilascio dell'OSP, si ritiene opportuno che si determini nel Regolamento, pur se prevista dal Codice della Strada, con esattezza la distanza con gli attraversamenti pedonali. Parimenti, stessa previsione deve essere determinata per la distanza da impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico”.

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “l'osservazione del primo capoverso risulta genericamente formulata. Si esprimono, inoltre, perplessità sulla quantificazione di una distanza fissa dagli attraversamenti pedonali e senza che sia chiarito se debba intendersi lateralmente (anche sulla sede stradale sotto al ciglio del marciapiede) o anche in profondità (sulla proiezione dell'attraversamento pedonale sul marciapiede). Anche l'osservazione del secondo capoverso non viene accolta in quanto la formulazione risulta genericamente formulata”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non si accoglie in quanto “non si ritiene opportuno indicare distanze minime dagli attraversamenti pedonali in quanto tali distanze dovranno essere definite in base alle condizioni di visibilità e transitabilità dei singoli attraversamenti. Per quanto attiene alle distanze dagli impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico il regolamento rinvia a quanto previsto dal PGTU che dispone la distanza minima da tali impianti pari a 10 mt.”

Osservazioni sull'art. 10

Art. 10 - Tra le prescrizioni per l'occupazione, prevedere che i bidoncini siano inclusi nell'area interna dell'OSP.

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia risulta già disciplinata dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con D.A.C. n.44/2021 al quale si fa rinvio nell'attuale testo della proposta deliberativa. Sul punto si osserva, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale Dipartimento Tutela Ambiente n. QL/920/2020 del 10/08/2018 è disposta la raccolta porta a porta con previsione dell'esposizione su strada in stretta prossimità della propria attività e limitatamente alla consegna per lo svuotamento (punto 3) in base al calendario

AMA e si prescrive al punto 4 “l’obbligo da parte delle utenze non domestiche interessate, di custodire i bidoncini/contenitori assegnati in aree interne o comunque di pertinenza all’esercizio commerciale”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia è già disciplinata dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con DAC 44/2021 al quale si fa rinvio nell’attuale testo della proposta deliberativa”.

Osservazioni sull’art. 21

Art. 21 - Le previsioni del comma 3, riferite alla rimozione delle OSP transitorie legate al Covid- 19 siano rigidamente rispettate”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione del comma già prevede un obbligo di rimozione che gli operatori sono tenuti a rispettare ed è peraltro formulata in maniera non idonea ad essere inserita nel testo regolamentare”.

Municipio Roma VIII

Osservazioni sull’art. 9

“Art. 9 – “Per definire i limiti al rilascio dell’OSP, si ritiene opportuno che si determini nel Regolamento, pur se prevista dal Codice della Strada, con esattezza la distanza con gli attraversamenti pedonali. Parimenti, stessa previsione deve essere determinata per la distanza da impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico. Inoltre si preveda l’impossibilità di formalizzare la concessione dell’occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione senza la certificazione dell’avvenuta stipula del contratto con AMA per l’attivazione dell’UND” (Utenze non domestiche).

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “l’osservazione del primo capoverso risulta genericamente formulata. Si esprimono, inoltre, perplessità sulla quantificazione di una distanza fissa dagli attraversamenti pedonali e senza che sia chiarito se debba intendersi lateralmente (anche sulla sede stradale sotto al ciglio del marciapiede) o anche in profondità (sulla proiezione dell’attraversamento pedonale sul marciapiede)”. Anche l’osservazione del secondo capoverso non viene accolta in quanto “la formulazione risulta genericamente formulata”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non si accoglie in quanto “non si ritiene opportuno indicare distanze minime dagli attraversamenti pedonali in quanto tali distanze dovranno essere definite in base alle condizioni di visibilità e transitabilità dei singoli attraversamenti”. “Per quanto attiene alle distanze dagli impianti semaforici e fermate di trasporto pubblico il regolamento rinvia a quanto previsto dal PGTU che dispone la distanza minima da tali impianti pari a 10 mt”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “afferente a materia disciplinata dal Regolamento per la gestione di rifiuti urbani di cui alla DAC n. 44/2021 al quale si fa rinvio nell’attuale testo della proposta deliberativa”.

Art. 9, comma 6, lettera h - “Si ritiene necessario aggiungere, oltre le sale cinematografiche, anche i teatri”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica viene accolta.

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica viene accolta.

Osservazioni sull'art. 10

Art. 10 comma 2 – Tra le prescrizioni per l'occupazione aggiungere: - “prevedere che i bidoncini per le UND siano inclusi nell'area interna dell'OSP senza occupare altre circostanti”; Pertanto, si deve prevedere l'eliminazione del comma 6 dello stesso articolo.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la materia è già disciplinata dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani approvato con DAC 44/2021 al quale si fa rinvio nell'attuale testo della proposta deliberativa”.

Art. 10 comma 9, lettera c – “Si deve tener conto la possibilità di ridurre a massimo n. 2 stalli di sosta in linea o a pettine (e non 3) per l'occupazione in porzioni di suolo complanari alla carreggiata”.

Mobilità Sostenibile e Trasporti: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione dell'osservazione fa riferimento alla mera “possibilità” di riduzione senza alcun contenuto precettivo”.

Osservazioni sull'art. 21

Art. 21 – “Le previsioni del comma 3, riferite alla rimozione delle OSP transitorie legate al COVID-19 devono essere rigidamente rispettate. Nell'ambito del Catalogo dell'arredo urbano commerciale. Si deve prevedere la possibilità di utilizzo, ad esclusione per l'Area UNESCO, di altra tipologia di copertura per dehors e soste sul suolo pubblico differente dagli ombrelloni compresi nel Catalogo, ipotizzando l'utilizzo di gazebo da sottoporre anch'essi a verifica e omogeneità di formato, escludendo strutture fisse che possano limitare la mobilità sul suolo pubblico”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione del comma già prevede un obbligo di rimozione che gli operatori sono tenuti a rispettare ed è peraltro formulata in maniera non idonea ad essere inserita nel testo regolamentare”.

Sovrintendenza Capitolina: “non viene accolta la proposta del Municipio VIII di modifica del Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale mediante previsione della possibilità, al di fuori del Sito UNESCO, di utilizzo di ulteriori tipologie di dehors e soste su suolo pubblico differenti, ad. es. Gazebo, con l'esclusione di strutture fisse, in quanto non ritiene compatibile la suddetta proposta con la salvaguardia dell'integrità, della prospettiva e delle condizioni di ambiente e decoro degli spazi pubblici compresi nell'ambito del Sistema Insediativo della Città Storica, anche all'esterno del Sito UNESCO”.

Municipio Roma X.Osservazioni sull'art. 5

Art. 5 (contenuto della domanda) comma 1 – aggiungere la lettera q con la seguente disposizione: “La dichiarazione antimafia – sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica viene accolta.

Osservazioni sull'art. 8

Art. 8 (Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione) – inserire il comma 2 bis con la seguente disposizione: “La Polizia Locale e gli Uffici di cui al comma 2, qualora ravvisino motivi ostativi al rilascio del parere favorevole per la materia di propria competenza, li comunicano tempestivamente al richiedente attivando un contraddittorio endoprocedimentale da svolgersi entro 5 giorni”; oppure con la seguente disposizione: “La Polizia Locale e gli Uffici di cui al comma 2, qualora ravvisino motivi ostativi al rilascio del parere favorevole per la materia di propria competenza, li comunicano tempestivamente al Municipio affinché attivi con il richiedente un contraddittorio endoprocedimentale da svolgersi entro 5 giorni”; oppure ancora, con la seguente disposizione: “La Polizia Locale e gli Uffici di cui al comma 2, qualora ravvisino motivi ostativi al rilascio del parere favorevole per la materia di propria competenza, li comunicano tempestivamente al Municipio, il quale procede all’indizione di una conferenza di servizi istruttoria al fine di favorire il contraddittorio endoprocedimentale fra il richiedente e gli uffici”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: le proposte di modifica non vengono accolte “poiché le fasi del procedimento amministrativo del rilascio della concessione e la partecipazione degli istanti al medesimo procedimento sono disciplinate dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.”

Polizia Locale di Roma Capitale: le proposte formulate non vengono accolte poiché “le fasi del procedimento amministrativo del rilascio della concessione e la partecipazione dei destinatari del provvedimento sono disciplinate dalla Legge n. 241/1990”.

Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti: le proposte di modifica non vengono accolte in quanto “il regolamento specifica chiaramente le competenze degli uffici titolari del procedimento”.

Osservazioni sull'art. 10

Art. 10 - Sostituire la disposizione di cui all’art. 10 comma 1 con la seguente: “Le occupazioni di cui all’art. 1, comma 1, sono concesse nel limite di cui all’allegato B. L’ampliamento di occupazione di suolo pubblico può essere richiesto entro il medesimo limite, tenendo conto dell’occupazione già concessa”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta”.

Regolamento - allegati - Inserire al Regolamento l’allegato B che predisponga un coefficiente che metta in relazione il numero di coperti creati con la concessione di

occupazioni di suolo pubblico con il numero di lavoratori dipendenti presso l'attività di cui si richiede la stessa;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta introducendo parametri troppo variabili e difficilmente verificabili”.

Osservazioni sull'art. 12

Art. 12, comma 2, lett. B - dopo le parole “non meno di tre operatori” aggiungere le seguenti parole: “o approvati con delibera di Giunta Municipale”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta rappresentando i progetti unitari una opportunità per gli esercenti di utilizzare elementi di arredo non contemplati nel Catalogo, di utilizzare una maggior superficie di suolo pubblico e di favorire la valorizzazione particolari vie piazze o slarghi attraverso la realizzazione di un contesto armonico e uniforme degli esercizi di somministrazione insistenti sulle aree interessate dal progetto unitario”.

Osservazioni sull'art. 14

Art. 14, comma 1 - aggiungere la lettera i) con la seguente disposizione: “rispettare gli obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale”;

Polizia Locale di Roma Capitale: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la proposta risulta genericamente formulata”.

Osservazioni sull'art. 16

Art. 16 comma 1 - aggiungere la lettera f con la seguente disposizione: “la reiterazione di comportamenti di inottemperanza dell'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale”.

Polizia Locale di Roma Capitale: non si accoglie la proposta di aggiunta formulata poiché “il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale ha già un suo sistema sanzionatorio con previsione di provvedimenti afflittivi/inibitori/ripristinatori in caso di reiterazione delle violazioni”.

Municipio Roma XV

Osservazione 1 (Osservazioni ed Elementi generali)

“si chiede di:

1. prevedere, nello schema di Regolamento proposto ed all'interno dell'articolo 12, più precisamente nella sezione dedicata ai “Progetti Unitari”, che alla Deliberazione di Giunta Municipale che esprimesse parere favorevole alla proposta progettuale effettuata da soggetti unitari, la possibilità di riconoscere incentivi per motivi di interesse pubblico, sotto forma ad esempio di sgravi per la TARI, in modo da favorire l'esecuzione di progetti coordinati per la definizione dell'assetto complessivo dell'area da parte di soggetti privati che decidano di associarsi nell'attivazione delle pratiche di

proposte di arredo omogeneo” 2. inserire nel Catalogo Arredi una sezione dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche, quindi:

1. Pedane Rampa: per facilitare l’accesso ai dehors per persone in sedia a rotelle o con difficoltà motorie;
2. Piani di Appoggio e Sedute Regolabili: per garantire che tavoli e sedie siano fruibili da tutti, inclusi coloro che utilizzano dispositivi di assistenza;
3. Pavimentazioni Uniformi e senza ostacoli: per prevenire inciampi e cadute, e per permettere una navigazione sicura dello spazio;
4. Segnaletica Tattile e in Braille: per assistere i clienti con difficoltà visive.

3. Premesso che la situazione nella Città di Roma delle occupazioni su suolo pubblico delle attività di somministrazione e bevande richiede un riordino e una regolamentazione ad hoc e tale proposta va in questa direzione, si presentano le seguenti osservazioni, riguardo a elementi generali e puntuali, da inserire nell’espressione di parere relativa alla proposta di deliberazione sull’approvazione del Regolamento prot. 75985 del 31/10/2023

Elementi generali

In linea di massima il Regolamento dovrebbe comprendere alcune tematiche che sono importanti in una sua visione di insieme.

Rifiuti e decoro

Una questione importante legata alle occupazioni di suolo pubblico è quella per cui molti esercizi commerciali posizionano i contenitori della raccolta dei rifiuti fuori al locale in maniera stabile e in contrasto con quanto riportato dal Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e in particolare la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 920 del 10 agosto 2018

punto 4 (l’obbligo da parte delle UND interessate, di custodire i bidoncini/contenitori assegnati in aree interne o comunque di pertinenza all’esercizio commerciale) e punto 6 (il divieto, a tutte le UND interessate, di mantenere su suolo pubblico al di fuori degli orari consentiti i bidoncini/contenitori assegnati), di fatto occupando abusivamente il suolo pubblico. Si potrebbe per questo valutare di ricavare uno spazio adeguato per il posizionamento dei contenitori dei rifiuti, qualora non possa essere individuato un’area all’interno del locale. Tale spazio dovrebbe essere scomputato dalla superficie proposta per l’eventuale OSP e potrebbe essere un elemento d’arredo aggiuntivo da inserire nel catalogo arredi.

Tariffe

Sarebbe necessario aggiungere un capitolo riguardo alle disposizioni in materia di canone e tariffe dal momento in cui tale argomento è centrale nella pratica proposta di occupazione di suolo pubblico. Così facendo si permetterebbe agli esercenti una maggiore semplificazione dal momento che troverebbero tutte le informazioni a portata di mano e non dovrebbero andare a controllare le tariffe e i relativi calcoli su un vecchio regolamento. Riproducendo anche ciò che è stato fatto per gli arredi che vengono inseriti nel nuovo Regolamento.

Dovrebbe inoltre essere adeguato il canone di occupazione in termini di rialzo del costo, in base agli ambiti e eventuali sotto-ambiti del territorio della città.

Regolarizzazione sede stradale. Uno dei principali argomenti in materia di occupazioni di suolo pubblico afferenti alle realtà commerciali e che costituisce tema di disparità nel

Comune di Roma, e pertanto di ricorsi, è quello relativo alla regolarizzazione degli stalli di sosta dei veicoli nelle strade della città. Se gli stalli di sosta non sono determinati, la strada è considerata completamente carreggiata e non si possono richiedere occupazione del suolo pubblico, anche in presenza di parcheggi e segnaletica verticale e orizzontale.

Elementi puntuali

Oltre agli elementi generali, si indicano le seguenti osservazioni puntuali su articoli e commi della proposta di regolamento.

Polizia Locale di Roma Capitale: le Osservazioni ed Elementi generali non vengono accolti in quanto gli aspetti di competenza contenuti nelle osservazioni degli “Elementi Generali” “non risultano formulate in maniera idonea ad essere inserite nel testo regolamentare”.

Sovrintendenza Capitolina: la proposta di modifica del Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale mediante aggiunta di specifiche sezioni dedicate alla eliminazione delle barriere architettoniche e ai contenitori dei rifiuti, non viene accolta “in quanto i manufatti che vi sarebbero compresi non costituiscono tipologie di arredi”.

Osservazioni sull’art. 5

Art. 5, comma 1, lettera l) – Dopo deposito cauzionale aggiungere, “o di una fidejussione per occupazioni al di sopra dei 10 mila euro”;

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “formulata in maniera non idonea ad essere inserito nel testo regolamentare”;

Osservazioni sull’art. 7

Art. 7, comma 3, lettera a) - Dopo verificare la regolarità e completezza degli atti aggiungere “entro un limite di tempo ragionevole dal ricevimento della domanda e non oltre i 15 (quindici) giorni”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “i termini di conclusione del procedimento sono già previsti all’art. 7, comma 2”;

Osservazioni sull’art. 10

Art. 10, comma 1 - Dopo della superficie interna dell’esercizio sostituire “cui afferiscono esclusivamente la superficie di somministrazione come specificato all’art. 1 comma 3 del presente Regolamento, escludendo pertanto dal computo l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non coerente con la regolamentazione proposta”;

Art. 10, comma 5 - Dopo codice della strada aggiungere: “in particolare, i cavi dell’elettricità dovranno essere protetti secondo gli standard di sicurezza o interrati e non potranno in alcun modo essere presenti fili sospesi di alcun genere”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “riferita a profili prettamente tecnici e attinenti alla sicurezza dell’impianto elettrico e, pertanto, non conferenti con la materia trattata”.

Art. 10, comma 10 - Dopo anche dal vivo aggiungere “e qualsiasi tipo di decorazione o addobbo appeso alle pareti del fabbricato o agli ombrelloni presenti”

Polizia Locale di Roma Capitale: non si accoglie la modifica proposta in quanto “la formulazione appare assorbita dalle prescrizioni e dagli obblighi già previsti dal Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale (rif. articolo 14, comma 1 e articolo 17, comma 4 del RPU di cui alla D.A.C. n. 43/2019)”.

Osservazioni sull’art. 14

Art. 14, comma 1, lett. b) – “dopo e con addebito aggiungere automatico delle spese”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “non è chiaro cosa si intende per addebito “automatico” delle spese”.

Art. 14, comma 1, lett. i) - Aggiungere la lettera i) “Provvedere alla pulizia e al decoro del marciapiede e della strada entro 5 metri dall’occupazione di suolo pubblico in concessione”

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di modifica non viene accolta in quanto “la formulazione della stessa appare troppo discrezionale nell’individuazione dei 5 metri dall’OSP; peraltro l’art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla D.A.C. n. 43/2019 già prevede tra gli obblighi degli esercenti l’ordinaria pulizia dell’area antistante all’esercizio”.

Osservazioni sull’art. 16

Art. 16, comma 5, lett. b) – “Dopo liquidazione coatta amministrativa eliminare il restante periodo da salvo a in atto”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta di cui non viene accolta in quanto “non si comprende la motivazione della stessa”.

Osservazioni sull’art. 18

Art. 18, comma 2 – “Le concessioni permanenti possono essere rinnovate entro la durata dei 3 Anni. Alla scadenza del terzo anno va fatta una nuova domanda? se sì specificiamolo visto che non è chiaro”.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta non viene accolta in quanto “l’art. 18 nella formulazione proposta prevede chiaramente che il rinnovo avviene alla scadenza della OSP concessa tramite il pagamento del canone e alle condizioni esplicitate nel comma 2”.

Osservazioni sull’art. 19

Art. 19, comma 2 – “Dopo il pagamento del relativo canone eliminare previa redazione di processo e sostituire con in maniera automatica accompagnato dal verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale”.

Polizia Locale di Roma Capitale: Sebbene non si ravvisi una precipua competenza della Polizia Locale di Roma Capitale (fase del procedimento relativa all’emissione di provvedimenti inibitori/ripristinatori), non si accoglie la formulazione proposta “poiché incomprensibile da un punto di vista meramente lessicale. Comunque, si rileva che non possono essere applicati automatismi sui procedimenti di rimozione se non previsti da normativa di rango superiore (ad esempio art. 23, comma 13-quater del Codice della Strada per gli impianti AA.PP.)”.

Osservazioni sull’art.21

Art. 21, comma 2 - Sostituire diciotto mesi con dodici mesi

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive: la proposta non viene accolta in quanto “non si ritiene congruo il termine di dodici mesi per l’adeguamento alla luce delle finalità del Regolamento”;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 12 settembre 2024, preso atto delle osservazioni di cui sopra, pervenute dai Dipartimenti Sviluppo Economico e Attività Produttive con nota QH/56015 del 9 agosto 2024, Mobilità Sostenibile e Trasporti con nota QG/33953 e QG/33955 del 7 agosto 2024, dalla Sovrintendenza Capitolina con nota RI/27209 del 12 luglio 2024 e della Polizia Locale di Roma Capitale con nota RH/205710 del 9 agosto 2024, accoglie le modifiche sopra descritte per le quali gli uffici hanno reso parere favorevole e dichiara la prosecuzione dell’iter approvativo della proposta nel testo così modificato.

Dato atto che

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

la Legge n.241/1990;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019;

la Legge 24 febbraio 2023, n. 14;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021;

la Relazione prevista dall'articolo 4, comma 3 del Regolamento di Contabilità di cui alla D.A.C. n. 83/2021 ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Generale.

Richiamate la Deliberazione di Giunta Capitolina n.139/2006 e ss.mm.ii e la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 21 giugno 2022.

Per i motivi espressi in narrativa

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" comprensivo dell'Allegato 1 intitolato Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale e riportato nell'Allegato A) alla presente Deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

di rinviare alle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento;

di sostituire gli Allegati B) e D) del Regolamento di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021 con il Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;

di abrogare ogni disposizione riferita alla disciplina dei P.P.M.O. contenuta nel Regolamento di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2021;

di abrogare la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 104 del 23 giugno 2003.

ROMA



ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 118 del 6 marzo 2025.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e definizioni

Articolo 2 – Tipologia delle occupazioni

Articolo 3 – Modalità e termini per l'occupazione

CAPO II - Concessione per l'occupazione

Articolo 4 – Domanda di concessione

Articolo 5 – Contenuto della domanda

Articolo 6 – Documentazione a corredo della domanda

Articolo 7 – Istruttoria della domanda

Articolo 8 – Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione

Articolo 9 – Limiti al rilascio della concessione

Articolo 10 – Prescrizioni per l'occupazione

Articolo 11 – Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

Articolo 12 – Elementi di arredo e Progetti unitari

Articolo 13 – Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO

Articolo 14 – Obblighi del titolare della concessione

Articolo 15 – Subentro nella concessione

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione

Articolo 17 – Modifica, sospensione e revoca

Articolo 18 – Rinnovo e disdetta

Articolo 19 – Occupazione abusiva di suolo pubblico

Articolo 20 – Sanzioni e procedure per il recupero dell'indennità per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Capo III- Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 – Disposizioni transitorie

Articolo 22 – Disposizioni finali

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte a disciplinare il procedimento di rilascio dell'occupazione di suolo pubblico come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera g) della Legge Regionale n. 22/2019.
2. Per somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 22/2019.
3. Per superficie di somministrazione si fa riferimento alla definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 22/2019.
4. Per superficie interna dell'esercizio da considerare quale parametro per la determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma 1 si fa riferimento alla superficie ottenuta computando la superficie totale dell'esercizio ad esclusione della superficie dei magazzini.
5. Le occupazioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee, di cui al presente Regolamento possono essere concesse unicamente ai titolari degli esercizi che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione del limite delle occupazioni di cui al comma 1 secondo il parametro di cui al precedente comma 4, sarà considerato esclusivamente il locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande posto al piano terra.
6. Ai fini di cui al presente Regolamento, il territorio della città è suddiviso in tre Ambiti, in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, definite come segue:
 - a. Sito UNESCO: il Sito patrimonio mondiale dell'umanità "Centro storico di Roma, le Proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura", che comprende tutta l'area del centro storico delimitata dalle mura cittadine fino alla loro massima estensione del XVII secolo; il Sito è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1980 ed è diventato transfrontaliero a seguito dell'inclusione delle proprietà della Santa Sede nel 1990; il patrimonio archeologico, storico artistico e monumentale, perfettamente integrato nel tessuto urbano di Roma, rappresenta una delle più importanti realizzazioni della storia dell'umanità, per questo è riconosciuto di Valore Eccezionale Universale e tutelato dalla Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972;
 - b. Città Storica escluso Sito UNESCO: i tessuti urbanistici come definiti dal Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, ovvero come indicato nell'articolo 2, comma 1 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023, "l'insieme integrato costituito dall'area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell'espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell'intero territorio capitolino, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate (articolo 24 N.T.A. del nuovo P.R.G.)" escluso il Sito UNESCO;
 - c. "Suburbio": la parte del territorio non ricompresa nella Città Storica e nel Sito UNESCO;
7. Limitatamente al territorio del Sito UNESCO, ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 10, 12 e 13 del presente Regolamento, rilevano come ambiti che necessitano di una speciale tutela quelli

individuati nell'elaborato 2. "Sistemi e Regole" del Piano Regolatore Generale (articoli 25-28 e 37 N.T.A. del nuovo P.R.G.) di seguito indicati:

1. CAM (Centro archeologico monumentale): "complesso di elementi architettonici e urbani che, per il proprio valore storico, archeologico, architettonico, monumentale e ambientale, nonché per la qualità e il carattere delle stratificazioni e delle reciproche relazioni a cui hanno dato luogo, assumono valore fondante della forma urbana di Roma; la zona si impernia sul sistema dei Fori e dei Colli relativi all'antico insediamento e si estende fino al Tevere, al Circo Massimo e alle Terme di Caracalla";
 2. T1-Tessuti di origine medievale: "tessuti e complessi di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni tipomorfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria";
 3. T2-Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria: "tessuti e complessi di edifici in tutto o in parte pianificati, originariamente costituiti da aggregazioni di case a schiera unifamiliari, che hanno interessato l'espansione di Roma a partire dalla fine del XV secolo";
 4. T3-Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca: "tessuti e complessi di edifici caratterizzati da un disegno urbano unitario strutturatosi, nella fase post-unitaria e nel ventennio tra le due guerre, all'interno delle Mura Aureliane, attraverso sventramenti e demolizioni finalizzati all'apertura di nuove strade e piazze e alla riconfigurazione di spazi pubblici di relazione".
 5. T4- Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato: "tessuti intensivi di espansione post-unitaria ad isolati regolari prevalentemente residenziali, interni ed esterni alle Mura Aureliane, realizzati in genere sulla base di impianti urbani pianificati nei Piani regolatori del 1883 e 1909."
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le aree private non sottoposte a servitù pubblica all'esterno degli esercizi di somministrazione per le quali va presentata un'apposita comunicazione di utilizzo delle stesse.
 9. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni stradali di cui agli articoli 2 e 3 del Codice della Strada nonché le definizioni di cui alla classifica funzionale delle strade riportata nel Regolamento Viario allegato al P.G.T.U.

Articolo 2

Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere temporanee o permanenti.
2. È temporanea l'occupazione autorizzata per un periodo inferiore all'anno.
3. È permanente l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno oppure per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, ricorrente per almeno due anni consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche, quali la tipologia, il periodo e la superficie.

Articolo 3

Modalità e termini per l'occupazione

1. I titolari delle attività di somministrazione che intendono porre in essere una occupazione di suolo pubblico come definita all'articolo 1 comma 1 del presente Regolamento devono presentare apposita domanda di concessione, secondo le modalità e nei termini del presente Regolamento.
2. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di leggi o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Capitolina, sentiti i Municipi territorialmente

competenti, individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

3. In presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, l'utilizzo delle aree oggetto della concessione delle occupazioni temporanee e/o permanenti può essere limitato agli orari stabiliti dal Municipio territorialmente competente e dalle Strutture centrali per le occupazioni di propria competenza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, come definite dalla Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

CAPO II

Concessione per l'occupazione

Articolo 4

Domanda di concessione

1. La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere presentata al Municipio competente per territorio. Se la domanda è trasmessa a un Ufficio non competente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza.
2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici capitolini secondo le modalità previste per la compilazione/invio online.
3. La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
4. In presenza di più richieste per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Articolo 5

Contenuto della domanda

1. La domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico deve contenere i seguenti dati:
 - a. generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente e indirizzo PEC valido;
 - b. denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'Ente o Società richiedente, nonché generalità complete di residenza del legale rappresentante e indirizzo PEC valido;
 - c. superficie destinata alla somministrazione di cui all'articolo 1, comma 3;
 - d. superficie di cui all'articolo 1, comma 4;
 - e. ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
 - f. superficie dell'occupazione;
 - g. durata e giorni dell'occupazione;
 - h. estremi del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - i. descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - j. indicazione dei codici corrispondenti alle tipologie di arredo scelte dal richiedente tra quelle previste nel Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1 o, in alternativa, richiesta di deroga agli elementi di arredo previsti dal Catalogo, con esplicito riferimento a una delle due ipotesi di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento;
 - k. impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;

- l. impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e a stipulare una polizza fideiussoria valida per la durata della concessione e di ammontare pari all'importo di un'annualità di versamento del canone dovuto;
 - m. dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento in ogni sua parte;
 - n. indicazione del recapito telefonico e della posta elettronica certificata presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
 - o. sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante;
 - p. indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta;
 - q. la dichiarazione antimafia – sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011;
2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o del titolo abilitativo all'attività di somministrazione.

Articolo 6

Documentazione a corredo della domanda

1. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:
 - a. pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi;
 - b. pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi già esistenti, - tra cui a titolo esemplificativo, gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale, i segnali, i percorsi tattili per disabili visivi, le fermate del Trasporto Pubblico, gli elementi tecnologici dell'infrastruttura (pali illuminazione, semafori, armadi Pubblici Servizi, colonnine elettriche) arredi stradali, alberature con vano di assorbimento, passi carrabili e relativi spazi di manovra - e di quelli richiesti;
 - c. tre foto/immagini d'ambiente e tre foto/immagini di dettaglio dell'area dove ricade l'occupazione prevista da cui si evinca anche l'esatta ubicazione degli ingressi/vetrine dell'attività;
 - d. relazione tecnica;
 - e. limitatamente alle proposte di arredo di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento, ulteriore relazione tecnica, eventuale fotoinserimento e altra documentazione richiesta dai commi 3 e 4 dello stesso art. 12.
2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza, che asseveri tra le altre il rispetto della normativa vigente applicabile all'occupazione di suolo pubblico proposta.

Articolo 7

Istruttoria della domanda

1. La domanda è presentata al Municipio competente territorialmente per l'istruttoria e la definizione del procedimento, garantendo in ogni caso la partecipazione al procedimento degli istanti ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

2. Il procedimento è concluso in 60 (sessanta) giorni, ovvero in 90 (novanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, incluso Sito UNESCO a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa.
3. L'Ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:
 - a. verifica la regolarità e completezza degli atti;
 - b. qualora, fermo restando quanto previsto al comma 2, risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
 - c. richiede, con apposita motivazione, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
 - d. esamina la domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
 - e. acquisisce, ove prescritto, il parere degli Uffici di cui al successivo art. 8 secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
 - f. verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti di Roma Capitale.
4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento del canone cui è subordinato il rilascio della concessione da effettuarsi entro il settimo giorno dalla predetta comunicazione e con le modalità di cui all'art. 33, comma 3 della D.A.C. n. 21/2021. In caso di mancato pagamento del canone, il procedimento è concluso entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo con l'adozione di un provvedimento di archiviazione della domanda di concessione. Tali termini sono sospesi dalla comunicazione di cui al primo capoverso del presente comma e riprendono a decorrere alla scadenza del settimo giorno ovvero dal momento dell'avvenuto pagamento.

Articolo 8

Pareri per il rilascio del provvedimento di concessione

1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte del Municipio territorialmente competente, del parere preventivo obbligatorio sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio.
2. Il Municipio territorialmente competente al rilascio della concessione richiede, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:
 - a. del Dipartimento Tutela Ambientale, per l'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche destinate a giardino, ville e parchi storici e in presenza di alberature;
 - b. della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, quando le occupazioni di suolo pubblico interessano ville, palazzi, manufatti di particolare interesse storico e archeologico, nonché strade e piazze con valore artistico, architettonico e paesaggistico - ambientale, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento.
 - c. del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, per le occupazioni che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale;
3. Per il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, ricadenti nel territorio della Città Storica, compreso il Sito UNESCO, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 1 del presente Regolamento deve essere acquisito il parere obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico, immobili vincolati e per zone, strade e piazze sottoposte a tutela deve essere acquisito preventivamente l'ulteriore parere del competente Ufficio periferico del Ministero della Cultura.

Articolo 9

Limiti al rilascio della concessione

1. Il rilascio di concessione dell'occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è subordinata al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).
2. Sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall'articolo 2 del Codice della Strada e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1 e dalla lettera e) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie di cui alla lettera f) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., possono essere concesse le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice della Strada.
3. Sulle strade urbane classificate di tipo E) dall'articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2, dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS) nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20 del Codice della Strada.
4. Sulle sedi stradali della viabilità locale, cioè strade classificate di tipo F) dall'articolo 2 del Codice della Strada e non ricomprese nella viabilità principale come individuata dal Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 possono essere concesse:
 - a. su sede stradale all'interno delle aree pedonali;
 - b. su sede stradale nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni della stessa non necessaria alla circolazione pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la sicurezza stradale, con particolare riguardo all'accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 1 del Codice della Strada, di cui ai successivi commi 5, 6 e 7, nonché all'articolo 10 del presente Regolamento;
 - c. su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all'articolo 20, comma 3 del Codice della Strada, di cui ai successivi commi 5 e 6, nonché all'articolo 10 del presente Regolamento.
5. Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 4 ricorrono solo in assenza di marciapiede o in presenza di marciapiede avente dimensioni pari o inferiori a 3 metri, oppure all'interno delle aree pedonali e nelle zone in cui è prevista l'esclusione totale o parziale del traffico veicolare. Tali occupazioni debbono:
 - essere dotate di elementi di perimetrazione e, ad esclusione che nel CAM e nei Tessuti da T1 a T3 nel Sito UNESCO, posizionate su pedane amovibili a filo marciapiede;
 - essere dotate di elementi di perimetrazione se realizzate in assenza di marciapiede;
 - essere opportunamente protette con elementi di segnaletica complementare previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Caratteristiche, dimensioni e posizionamento dell'elemento di segnaletica di cui al presente punto debbono essere coerenti con la tipologia di strada ove l'occupazione viene a collocarsi;
 - assicurare l'accesso e il transito dei mezzi di soccorso (fascia di carreggiata residua di almeno 3,50 metri).

Salvo quanto disposto dal comma 2, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione sui marciapiedi anche lato esterno a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria nonché nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 6 e dell'articolo 10.

5bis Salvo quanto disposto dal precedente comma 5, nel caso in cui la profondità del marciapiede sia pari o inferiore a 3 metri e l'occupazione su carreggiata sia in contrasto con l'articolo 10, comma 9, lettera d), il richiedente potrà, garantendo il passaggio pedonale non inferiore a due metri ed una occupazione con profondità minima di 0,80 metri, richiedere l'occupazione di suolo pubblico sul marciapiede stesso secondo le prescrizioni dell'art. 9 comma 4 lettera c).

6. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 non possono, comunque, essere rilasciate:
 - a. sulle isole spartitraffico e assimilabili (salvagente, isole di traffico, zona neutra ecc..) quando, all'interno delle stesse non sia possibile e consentito il transito pedonale e comunque quando la loro larghezza sia inferiore a metri 10;
 - b. in prossimità di monumenti e, comunque, ad una distanza inferiore a 5 metri dagli stessi;
 - c. in prossimità e in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea secondo quanto prescritto dal Regolamento Viario del PGTU e dal Nuovo Codice della Strada a tutela della loro visibilità e fruibilità;
 - d. nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
 - e. in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
 - f. in corrispondenza e in prossimità di attraversamenti pedonali nel rispetto delle distanze di visibilità e della piena fruibilità degli stessi anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria e, comunque, non entro una fascia di rispetto di almeno m. 2 calcolati su tutto il perimetro dell'ingombro degli attraversamenti pedonali.
 - g. in corrispondenza di piste o corsie ciclabili;
 - h. in posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche e teatri, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta) sull'area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico;
 - i. in posizione antistante e adiacente agli ingressi/uscite di stazioni ferroviarie e metropolitane, entro un'area di rispetto di 20 metri antistanti perpendicolarmente agli accessi e di 4 metri lateralmente e sul restante perimetro delle stazioni stesse (fatte salve ulteriori prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza);
 - j. qualora comportino l'attraversamento di una carreggiata da parte del personale di servizio e/o degli avventori;
 - k. nelle aree con divieto di sosta e fermata;
 - l. qualora intralcino l'accessibilità degli elementi di arredo urbano o costituiscano impedimento alla fruizione di beni pubblici come prescritto dal Regolamento di Polizia Urbana e fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Verde Urbano, dal Regolamento Affissioni e Pubblicità nonché dal Codice della Strada;
7. L'Ufficio municipale responsabile del procedimento di concessione dell'occupazione di suolo pubblico su porzione di suolo complanare alla carreggiata in sostituzione della sosta deve trasmettere i provvedimenti inerenti alle concessioni di suolo pubblico (rilascio, decadenza, estinzione, revoca, modifica, sospensione), corredati della relativa documentazione tecnica, agli Uffici competenti all'aggiornamento delle discipline di traffico prevalenti nell'area interessata dall'occupazione che provvederanno per le parti di rispettiva competenza al predetto aggiornamento.

Articolo 10

Prescrizioni per l'occupazione

1. Nell'Ambito Città Storica escluso Sito UNESCO le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, non possono superare il limite di 2/3 (due terzi) e, nei Tessuti da T1 a T4, il limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, considerando la superficie interna come definita nel precedente articolo 1, comma 4. L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico può essere richiesto entro i medesimi limiti, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
Nel Suburbio l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite dei 3/3 (tre/terzi) della superficie interna dell'esercizio cui afferisce computando a tal fine le stesse superfici di cui al precedente capoverso. Al di fuori dell'area ricompresa nella "Fascia Verde" l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite del 120% (centoventi) della superficie suddetta. L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico può essere richiesto entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
Nelle aree pedonali, nella Città Storica (escluso sito Unesco) le occupazioni di suolo pubblico non possono superare i limiti di 3/3, e nei tessuti da T1 a T4 il limite di 2/3 delle superfici come sopra definite. Nel Suburbio le occupazioni di suolo pubblico non possono superare i limiti di 4/3 delle superfici come sopra definite.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 nonché dall'articolo 9, per le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a 2 metri;
 - b. l'occupazione non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
 - c. ove la larghezza del marciapiede lo consenta e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 3 del Nuovo Codice della Strada, l'occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di 50 cm dal ciglio del marciapiede, purché sia garantita la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali;
 - d. per l'occupazione del suolo pubblico di lunghezza superiore a 20 metri, anche se afferente ad esercizi diversi, dovranno essere garantiti l'attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l'apertura di varchi non inferiori a 2 metri. La distanza massima tra varchi successivi non può essere maggiore di 20 metri;
 - e. per le occupazioni di suolo pubblico afferenti ad esercizi diversi, ma contigui, la cui estensione complessiva supera i 20 metri di lunghezza, il varco verrà realizzato nel punto di confine tra le due occupazioni di suolo pubblico, oppure in corrispondenza di eventuali accessi ai fabbricati di civile abitazione;
 - f. salvo i casi di cui alla successiva lettera g), le occupazioni adiacenti al filo muro fabbricato non possono superare il fronte dell'esercizio, inteso quale proiezione all'esterno delle pertinenze interne del locale di somministrazione in corrispondenza dell'ingresso principale dell'attività come da indirizzo riportato in SCIA. In caso di impossibilità di occupare il suolo pubblico nel rispetto di tale prescrizione le medesime occupazioni possono superare il fronte dell'esercizio nelle immediate vicinanze del locale di somministrazione di alimenti e bevande e fino ad una distanza massima pari a 5 (cinque) metri dal fronte dell'esercizio, previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 5 (cinque) metri dal fronte esercizio;
 - g. in aggiunta o in alternativa alla superficie di cui alla precedente lettera f), nel rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché dei limiti percentuali e delle prescrizioni di cui al comma 1 e al comma 9, lettera c) del presente articolo e ai commi da 1 a 3 dell'art. 13, qualora il locale sia disposto ad angolo è possibile richiedere l'occupazione di suolo non in corrispondenza del fronte dell'esercizio di cui alla precedente lettera f) purché sia comunque

rientrante nella proiezione all'esterno delle pertinenze interne dei locali dell'attività di somministrazione e, qualora non sia possibile, fino ad una distanza massima di 5 (cinque) metri da tale proiezione previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 5 (cinque) metri dal fronte esercizio;

- h. i chiusini, le botole, le griglie per il deflusso delle acque meteoriche e le griglie di aerazione, gli accessi alle utenze situati su suolo pubblico o sui muri degli edifici devono essere lasciati in condizione da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione. Di conseguenza possono essere occupati solo da tavoli e sedie all'occorrenza facilmente rimovibili;
 - i. per le occupazioni su aree private sottoposte a servitù pubblica, la concessione sarà resa con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata al rilascio, ove occorra, del necessario provvedimento abilitativo edilizio.
3. Per tutti i casi di rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico deve essere sempre e comunque garantita, in modo assoluto e inderogabile, la possibilità di percorrenza e di immediato accesso da ogni entrata di vie, piazze e strade anche se private ma aperte al pubblico transito, senza eccezione alcuna, a mezzi di Pronto-Soccorso e Pronto-Intervento.
 4. L'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1 è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e nei Decreti del Ministero dell'Interno n. 564 del 1992 e n. 534 del 1994.
 - 4bis L'esercizio commerciale che già fruisce di spazi esterni insistenti su aree private soggette al pubblico passaggio non può usufruire di ulteriori spazi su area pubblica al medesimo fine.
 5. L'illuminazione delle occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento a quelle realizzate non in adiacenza al filo muro fabbricato, deve essere alimentata rispettando quanto prescritto dall'articolo 25 del Codice della Strada.
 6. All'interno delle occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 1 non possono essere posizionati contenitori per la raccolta dei rifiuti UND che dovrà, comunque, essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Gestione Rifiuti Urbani di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021 e dalle "Modalità operative inerenti la riorganizzazione della raccolta differenziata per le utenze non domestiche sul territorio di Roma Capitale" di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 920 del 10 agosto 2018.
 7. Le occupazioni di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 1 realizzate all'interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 17 del 12 marzo 2021.
 8. Le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1 realizzate con sedute e tavoli devono avere una profondità minima di 0,80 metri al fine di consentirne un'adeguata fruizione.
 9. Nei casi di cui all'articolo 9 comma 4 devono essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - a. le pedane non sono ammesse sui marciapiedi e nelle aree pedonali;
 - b. ove consentiti, la pedana amovibile, gli elementi di perimetrazione, gli elementi di segnaletica stradale e, comunque, qualsiasi arredo/componente debbono rientrare nell'area di occupazione richiesta;
 - c. nella Città Storica escluso il Sito UNESCO e nel Suburbio le dimensioni delle occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 3 stalli di sosta in linea ovvero 15 metri lineari o a 3 stalli di sosta a pettine, pari a circa 7,5 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 6 metri;

- d. le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, ricadenti su sede stradale adibita a parcheggio e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non devono essere collocate sugli stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili e sulle aree sosta destinate al carico-scarico merci/cose, salita/discesa passeggeri o alla ricarica dei veicoli elettrici;
 - e. le pedane amovibili, come tutti gli elementi mobili e smontabili con cui vengono realizzate le occupazioni di cui all'articolo 1, comma 1, devono avere caratteristiche funzionali finalizzate alle esigenze contingenti e temporanee dell'attività di somministrazione, nonché strutturali (nei materiali e nelle modalità) tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l'esigenza o, comunque, in caso di necessità pubblica;
 - f. le occupazioni di suolo pubblico non devono impedire il libero deflusso delle acque piovane o reflue.
10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019, nelle occupazioni di suolo pubblico sono altresì vietati l'uso e l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nonché le esecuzioni musicali anche dal vivo.
11. Negli Ambiti di cui all'articolo 1, comma 6, lettere b) (Città Storica escluso Sito Unesco) e c) (Suburbio) i Municipi possono emettere specifico provvedimento con Deliberazione di Consiglio adeguatamente motivata e supportata da idonea istruttoria, per individuare specifiche aree del proprio territorio alle quali applicare parametri più stringenti o più ampi di quelli previsti fino ad un massimo del 25%. Le suddette aree saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Capitolina sentita la competente Commissione Capitolina Permanente Commercio.

Articolo 11

Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati:
 - a. gli elementi indicati ai punti a) e b) della domanda avanzata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, e i termini del rilascio concesso per quanto riguarda i punti c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l);
 - b. le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o di Regolamento;
 - c. la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d. gli elementi di arredo indicati dal richiedente in conformità alle tipologie previste dal Catalogo dell'Arredo Urbano – Commerciale o in deroga alle stesse secondo quanto previsto dal successivo articolo 12;
 - e. l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;
 - f. gli obblighi del concessionario di cui al successivo articolo 14;
 - g. le penalità previste in caso di omesso o parziale pagamento del canone di cui all'articolo 33 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale di cui alla D.A.C. n. 21/2021.
2. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti. Il soggetto richiedente che si trova in mora nei confronti di Roma Capitale per il mancato pagamento dei tributi locali non può ottenere il rilascio della concessione se non assolve al pagamento di quanto dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

4. La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle strutture alberghiere di cui al precedente art. 1, aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi del successivo art. 12 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di 5 (cinque) anni;
 - b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio comunale;
 - d. con facoltà da parte di Roma Capitale di imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse.

Art.12

Elementi di arredo e Progetti unitari

1. In via ordinaria, le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 1, comma 1 sono realizzate con gli elementi previsti nel Catalogo dell'Arredo Urbano Commerciale di cui all'Allegato 1), selezionati dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande tra quelli ammessi nell'ambito urbano ove è localizzata l'attività (Luoghi con arredo omogeneo; Luoghi con arredo omogeneo TR; Sito UNESCO; Città Storica escluso Sito UNESCO; Suburbio).

In tali casi, il Municipio territorialmente competente, verificata la conformità degli elementi di arredo a quanto previsto dal Catalogo, trasmette l'istanza di concessione alla Sovrintendenza Capitolina, il cui parere favorevole si intende acquisito, fatta salva la facoltà della Sovrintendenza di comunicare, entro 30 giorni dalla trasmissione della domanda a cura del Municipio, elementi ostativi per gli aspetti di competenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono presentare proposte di arredo in deroga agli elementi previsti nel Catalogo:
 - a. a condizione che gli arredi proposti siano conformi per materiali e colori alle indicazioni fornite nella Tabella A del Catalogo;
 - b. anche in assenza della condizione di cui alla lettera a), esclusivamente nell'ambito di progetti unitari per via, piazza o largo, presentati da almeno il 50% degli operatori aventi titolo a richiederli l'occupazione e comunque da non meno di due operatori.
3. Le proposte di arredo di cui al comma 2 sono sottoposte alle valutazioni di competenza della Sovrintendenza Capitolina e del competente Ufficio periferico del Ministero della Cultura nei casi in cui è obbligatorio il parere degli stessi ai sensi del precedente articolo 8.
4. Le proposte di arredo di cui al comma 2 dovranno essere dettagliatamente descritte e illustrate, in aggiunta agli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a)-d), in un'apposita relazione tecnica allegata all'istanza di concessione e, limitatamente ai casi di cui al punto 2, lettera b), corredata di fotoinserimento e di una relazione dettagliata sugli eventuali interventi di trasformazione/valorizzazione del territorio.
5. Le medesime proposte saranno ritenute ammissibili ove soddisfino i seguenti requisiti:
 - a. nei casi di cui al comma 3, rispetto del contesto storico-monumentale, con particolare riferimento ai coni visuali verso i monumenti e/o edifici vincolati presenti nell'area;
 - b. armonia del progetto rispetto a eventuali altre occupazioni già autorizzate nelle prossimità dell'esercizio del richiedente;
 - c. basso impatto della proposta progettuale sulla morfologia dell'area;
 - d. coerenza e compatibilità degli arredi proposti rispetto alla tipologia dell'esercizio richiedente l'occupazione (bar, ristorante, trattoria etc.);

- e. nei casi di cui al comma 3 e limitatamente ai progetti unitari di cui al comma 2, lettera b), qualità della proposta progettuale anche sotto il profilo della previsione di tipologie di arredo altamente rappresentative del gusto e dell'estetica contemporanei (a titolo esemplificativo, modelli iconici del design industriale).
6. I progetti unitari di cui al comma 2, lettera b), devono essere trasmessi al Municipio territorialmente competente in sede di presentazione della domanda di concessione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, esclusivamente su supporto informatico, corredati da un atto di sottoscrizione da parte di almeno il 50% degli esercizi di somministrazione presenti sul luogo cui si riferisce il progetto unitario.
7. Il progetto unitario, valutato secondo i criteri di cui al precedente comma 5, è approvato con Deliberazione di Giunta municipale previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 8 e ha carattere vincolante per tutte le occupazioni in esso comprese, a prescindere dalla titolarità delle stesse; conseguentemente, ogni successiva istanza di concessione per subentro nelle concessioni O.S.P. autorizzate nell'ambito del progetto non potrà discostarsi dal progetto stesso.
8. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il progetto unitario può prevedere un ampliamento del limite percentuale dell'occupazione di suolo pubblico concedibile previsto per ciascuno degli Ambiti di cui al presente Regolamento previo accordo dei titolari degli esercizi di somministrazione aderenti al progetto unitario che preveda anche una distribuzione non omogenea delle percentuali di ampliamento dell'occupazione fra i diversi sottoscrittori del progetto e purché la somma complessiva delle aree aggiuntive non superi il 30% (trenta) del totale delle occupazioni concedibili in via ordinaria ai singoli sottoscrittori e sia garantito un adeguato bilanciamento del rapporto percentuale tra la superficie dell'area su cui insiste il progetto e la superficie destinata alla libera fruibilità e godibilità della collettività.
9. Anche ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera b) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, i progetti unitari riguardanti aree pedonali possono coinvolgere esercizi di somministrazione che siano ubicati nelle vicinanze dell'area, purché l'occupazione richiesta a servizio di tali esercizi possa essere realizzata ad una distanza non superiore a 50 metri dall'ingresso degli stessi;
10. I progetti unitari non possono essere presentati per vie o piazze già ricomprese nel Piano di Massima Occupabilità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139/2006 e ss.mm.ii.
11. Ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 10, tutte le occupazioni realizzate nelle modalità previste dai commi 1 e 2 sono sottoposte alle seguenti prescrizioni generali:
 - a. è tassativamente vietato posizionare qualsiasi elemento di arredo a meno di 1 metro dal prospetto degli edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., anche solo in via temporanea, in preparazione dell'allestimento o con finalità di servizio;
 - b. è vietato riportare sugli arredi marchi e messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo, ivi compreso il logo dell'esercizio;
 - c. è vietato realizzare schermature o chiusure delle occupazioni, su uno o più lati, mediante pannelli, teloni, tralicci, fioriere o altri elementi non autorizzati agganciati agli ombrelloni e/o agli elementi di perimetrazione;
 - d. le fioriere autorizzate dovranno essere conservate in condizioni decorose e posizionate entro il perimetro dell'area per la quale è stata concessa l'occupazione; è in ogni caso vietato il loro utilizzo in funzione di perimetrazione o di schermatura dell'occupazione stessa;
 - e. le coperture con ombrelloni non dovranno aggettare oltre l'area concessa, e, come ogni altro elemento di arredo, non dovranno essere infisse al suolo; la loro stabilità dovrà essere garantita mediante sostegni mobili e assistita obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa e potranno avere le dimensioni modulabili in base alla superficie dell'occupazione autorizzata;
 - f. la perimetrazione dell'area da occupare nei casi di cui all'articolo 9, comma 5 è da effettuarsi obbligatoriamente con gli elementi contenuti nell'Allegato 1.

Articolo 13

Disciplina delle occupazioni di suolo pubblico nell'area del Sito UNESCO

1. Nell'area del Sito UNESCO, limitatamente al CAM e ai Tessuti da T1 a T3:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.
L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
 - b) non è consentito l'utilizzo di pedane;
 - c) non trova applicazione il comma 8 del precedente articolo 12.Nel Tessuto T4 del Sito UNESCO l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/3 (un terzo) della superficie interna dell'esercizio cui afferisce computando a tal fine le stesse superfici di cui alla lettera a) del precedente capoverso ed è consentito l'utilizzo di pedane.
Nelle aree pedonali del sito UNESCO le occupazioni di suolo pubblico non possono superare i limiti di 2/5 delle superfici sopra definite nel comma 1, lettera a) del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nell'area del Sito Unesco:
 - a) l'occupazione di suolo pubblico può essere concessa nel limite di 1/2 della superficie interna dell'esercizio cui afferiscono, computando a tal fine esclusivamente la superficie di somministrazione di cui all'art. 1 comma 3, la superficie dei locali di lavorazione e delle cucine nonché quella dei servizi igienici destinati al pubblico.
L'ampliamento di occupazione di suolo pubblico è consentito entro il medesimo limite, tenendo conto dell'occupazione già concessa.
 - b) possono essere utilizzate pedane amovibili nei casi in cui è consentita nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 e dall'art. 10, comma 9.
3. Nell'area del Sito UNESCO le dimensioni delle occupazioni ricadenti su porzioni di suolo complanari alla carreggiata in sostituzione della sosta e realizzate nei limiti e nel rispetto delle precedenti prescrizioni, non saranno concedibili spazi complessivamente superiori a 2 stalli di sosta in linea ovvero 10 metri lineari o a 2 stalli di sosta a pettine, pari a circa 5 metri lineari, né di lunghezza inferiore alla segnaletica orizzontale di integrazione all'interno della fascia di sosta ovvero 4 metri;
4. Restano ferme le prescrizioni di cui al precedente articolo 10 ove compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 14

Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione, tra cui gli obblighi di:
 - a. rispettare la superficie concessa, intesa non solo nei limiti dimensionali ma anche nella disposizione spaziale e nella tipologia di arredi e strutture;
 - b. eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese,
 - c. versare, entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 33 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale di cui alla D.A.C. n. 21/2021, il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
 - d. adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;

- e. esporre all'esterno, privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale, l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi, rilasciate dall'ufficio competente;
- f. provvedere a proprie spese ad evidenziare l'esatta delimitazione dell'occupazione autorizzata mediante verniciatura di strisce angolari della misura di cm 15x15 e di spessore di cm 5 con colore corrispondente a Pantone 17-5104 Ultimate Gray;
- g. restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
- h. comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- i. provvedere all'ordinaria pulizia degli spazi in concessione, mantenendo pulito e in buono stato di conservazione ogni elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico.

Articolo 15 **Subentro nella concessione**

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso della variazione della titolarità o della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
2. Il subentrante, che intenda mantenere l'occupazione già esistente, ha l'obbligo di dichiararlo nella SCIA di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento già rilasciato, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di titolarità dell'esercizio, comprensivo del provvedimento concessorio già esistente, e che nulla è mutato rispetto allo stato dei luoghi ed all'area di occupazione del suolo pubblico.
3. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso con la dichiarazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente determina la reintestazione della concessione al nuovo titolare, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del Testo Unico del Commercio di cui alla Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, la reintestazione di cui al comma 3 è subordinata al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
5. Per le occupazioni temporanee, la reintestazione di cui al comma 3 è subordinata al versamento del canone a partire dalla data di presentazione della SCIA/richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

Articolo 16 **Decadenza ed estinzione**

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a. il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 14 e/o delle prescrizioni previste nell'atto di concessione del presente Regolamento, nonché delle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto all'articolo 11;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- e. la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, comporta la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico previo avvio di procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 85 del Testo Unico del Commercio della Regione Lazio L.R. 22/2019 (T.U.C.).
3. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
4. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo 15;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 17 **Modifica, sospensione e revoca**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione. In caso di progetto unitario la variazione di superficie – qualora permanente - deve essere annotata anche nel progetto stesso.
2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.
3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate al concessionario tramite posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 18 **Rinnovo e disdetta**

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.
4. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea è presentata all'ufficio competente, secondo quanto previsto nell'articolo 4 del presente Regolamento.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite posta elettronica certificata, o raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma normativamente ammessa.

6. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 19

Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. È considerata abusiva:
 - a. l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b. l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c. l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'Ufficio competente procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità della stessa o per la quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione abusiva.
3. Ai fini della rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di occupazione abusiva si procede con le forme previste dagli articoli 16 e 20.

Articolo 20

Sanzioni e procedure per il recupero dell'indennità per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 85 della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019. Nei casi di reiterazione della violazione di cui al precedente periodo sono disposte altresì la chiusura dell'esercizio e la decadenza del titolo abilitativo alla somministrazione come previsto dall'articolo 85, comma 5 della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. La violazione di cui al primo periodo del presente comma concorre con le violazioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui una occupazione di suolo pubblico eccedente la superficie autorizzata, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 85 della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. Qualora si accerti la reiterazione della violazione di cui al primo periodo del presente comma con una eccedenza superiore al 50% della superficie concessa, è disposta la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra 5 e 15 giorni come previsto dall'articolo 85, comma 5-bis della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22. Qualora si accerti la reiterazione della violazione di cui al primo periodo del presente comma con una eccedenza inferiore o uguale al 50% della superficie concessa, previa diffida, è prevista la sospensione dell'attività per 3 (tre) giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77. La comunicazione della prima violazione avrà valore di diffida qualora contenga la prescrizione all'esercente che in caso di accertata seconda violazione si procederà

alla chiusura dell'esercizio per i giorni previsti dalla legge Regionale. La violazione di cui al primo periodo del presente comma concorre con le violazioni previste dall'articolo 20 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Ai fini del presente Regolamento s'intende per reiterazione la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come definita dall'articolo 15, comma 2, lettera hh) della Legge Regione Lazio 6 novembre 2019, n. 22.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che effettui una occupazione abusiva di suolo pubblico è altresì soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria determinata nella misura pari al doppio dell'indennità ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019.
5. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e), f) ed i) del comma 1 dell'articolo 14 del presente Regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 come previsto dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del presente Regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il titolare dell'esercizio di somministrazione che pone in essere un'occupazione abusiva di suolo pubblico è soggetto al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e l'occupazione abusiva si considera permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre - negli altri casi - si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
7. La somma dovuta a titolo di indennità è maggiorata degli interessi legali da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell'accertamento dell'illecito, e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate, ai sensi del comma 1.
8. Per il recupero dell'indennità e della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, si fa riferimento all'articolo 27-octies, comma 5, del Regolamento delle Entrate di cui alla D.A.C. n. 181 del 18 dicembre 2024.
9. L'indennità e la sanzione di cui ai commi 4 e 8 sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
10. L'ufficio o il comando di appartenenza dell'agente accertatore trasmette, senza ritardo, al Municipio competente per territorio o alla Struttura centrale competente per materia, un rapporto informativo corredato di copia del verbale di contestazione della violazione accertata ai sensi del presente articolo e di tutti gli altri elementi necessari all'avvio della procedura di recupero dell'indennità dovuta e dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste. Il verbale deve essere trasmesso agli uffici di cui al precedente periodo già completo della notifica all'interessato.
11. Chiunque viola gli ulteriori obblighi o divieti contenuti in altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500 di cui all'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
12. Il Municipio o la Struttura centrale competente provvede al recupero dell'indennità di occupazione abusiva mediante emissione di un avviso di accertamento esecutivo, da notificare al trasgressore entro i termini di prescrizione stabiliti dall'articolo 2947 del codice civile.
13. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata - ove ne ricorrano i presupposti - con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
14. Al fine di semplificare ed efficientare l'attività di recupero dell'indennità e il procedimento sanzionatorio, l'Amministrazione utilizza appositi strumenti informatici.
15. Nel caso di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per occupazione abusiva di cui al comma 1 del presente articolo

è prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 16, della Legge 15 luglio 2009, n. 94. A tal fine il Sindaco provvede con propria Ordinanza ad applicare direttamente le misure restrittive di cui alla predetta Legge ovvero ne individua i Dirigenti delegati all'applicazione.

Capo III Disposizioni transitorie e finali

Articolo 21 Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle concessioni di occupazione di suolo pubblico, strumentali ad attività di somministrazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Tutte le concessioni di suolo pubblico esistenti dovranno essere adeguate ai parametri ivi stabiliti, mediante apposita istanza, entro il 31/12/2025. La mancata presentazione dell'istanza di adeguamento entro tale termine comporta la decadenza della concessione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COVID-19 dovranno essere rimosse entro trenta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa.
4. In caso di mancata rimozione da parte dell'esercente si applicherà la procedura semplificata di rimozione coattiva secondo la quale il provvedimento dirigenziale del Municipio che accerta l'assenza di requisiti statuisce il divieto alla permanenza dell'occupazione e contestualmente costituisce l'avvio di procedimento di rimozione.
5. I Piani di Massima Occupabilità (PP.M.O.) vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno disapplicati a partire dalla data di scadenza delle OSP COVID-19 prevista da normativa nazionale.
6. È fatta salva la validità del Piano di Massima Occupabilità adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 139/2006 e ss.mm.ii. di competenza della Sovrintendenza Capitolina.

Articolo 22 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021.
2. Gli Allegati B) e D) del Regolamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021 sono sostituiti dall'Allegato 1 del presente Regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 21, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 21/2021: articolo 10, comma 4, articolo 18, comma 2, secondo capoverso, articolo 31, comma 1, lettera a) nella parte riferita ai PP.M.O. e articolo 37, comma 15, nonché tutte le disposizioni, gli atti e i provvedimenti incompatibili con il presente Regolamento.
4. È abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003.



CATALOGO DELL'ARREDO URBANO COMMERCIALE

CATALOGO DELL'ARREDO URBANO COMMERCIALE

Con deliberazione n. 193/2015 la Giunta Capitolina ha approvato il “Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale” come scaturito dal “Tavolo Tecnico per il Decoro” istituito dall’Accordo di collaborazione sottoscritto in data 17 aprile 2014 tra l’Ente Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro e il MiBACT – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.

L’introduzione del Catalogo ha consentito all’Amministrazione di conseguire un duplice obiettivo: semplificare le procedure amministrative, attraverso uno strumento di agevole utilizzo e consultazione sia per gli operatori commerciali sia per gli Uffici competenti al rilascio delle concessioni di o.s.p.; salvaguardare i valori storico-artistici, architettonici e ambientali della Città, nel suo complesso e nelle sue singole componenti, regolamentando le modalità esecutive e le qualità intrinseche degli elementi di arredo, garantendo l’omogeneità degli stessi e la continuità stilistica e visiva dei luoghi interessati dalle occupazioni di suolo pubblico.

Per ciascuna delle categorie in cui si articola, alfabeticamente ordinate (Coperture, Fioriere, Illuminazione, Perimetrazioni, Portamenu, Riscaldamento, Sedute, Tavoli), il Catalogo individua specifici elementi di arredo, selezionati per essere funzionali allo svolgimento delle attività commerciali e compatibili con l’esigenza di tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città e conseguentemente differenziati per tipologia, materiale ed area territoriale di utilizzo.

A questo scopo, il territorio della Città è stato suddiviso nei seguenti tre ambiti, sulla base delle loro caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche per come individuate nel Nuovo P.R.G. e nelle norme di tutela del patrimonio culturale:

- **SITO UNESCO**
- **CITTÀ STORICA ESCLUSO SITO UNESCO**
- **SUBURBIO**

Negli ambiti del Sito UNESCO e della Città Storica sono stati inoltre individuati specifici toponimi definiti **Luoghi con arredo omogeneo**, riportati in un apposito elenco, rispetto ai quali si è ritenuto di limitare la scelta delle tipologie di arredo al fine di perseguire una maggiore uniformità visiva dei luoghi medesimi. All'interno di questi, infine, sono stati contrassegnati con le lettere **TR** quei luoghi per i quali è stato giudicato opportuno consentire, in aggiunta alle tipologie ammesse per tutti i "Luoghi con arredo omogeneo", ulteriori tipologie di arredo riconosciute come maggiormente coerenti rispetto alla tradizione enogastronomica e culturale degli stessi.

Nello spirito della citata delibera di Giunta Capitolina n. 193/2015, che ha inteso il Catalogo come suscettibile di revisione o implementazione su impulso delle Amministrazioni competenti, e dando seguito alle disposizioni già contenute nell'art. 24, commi 7bis e 13 del Regolamento O.S.P./C.O.S.A.P. modificato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2021, Roma Capitale ha iscritto l'aggiornamento del Catalogo nel quadro di un'ampia e approfondita riflessione sulla materia dell'arredo urbano commerciale, in linea con le prerogative della Città e le potenzialità insite nella gestione delle occupazioni di suolo pubblico.

Gli esiti di questa attività sono confluiti nel presente documento, che da un lato conferma integralmente struttura e contenuti del Catalogo, dall'altro introduce nuove soluzioni atte ad ampliare la scelta degli elementi di arredo e a valorizzare l'iniziativa degli operatori ove questa si esprima in progetti di apprezzabile impegno qualitativo.

Ne risulta per gli operatori commerciali la possibilità:

- di presentare proposte di arredo che contemplino gli elementi già previsti dal Catalogo per il settore urbano ove è localizzata la loro attività;
- di proporre ulteriori tipologie di arredo non comprese nel Catalogo ma conformi per materiale e (ove indicato) colore a quelle previste dal Catalogo stesso per il settore urbano ove è ubicata la loro attività, secondo le indicazioni fornite nella Tabella A;
- di presentare proposte di progetti unitari di arredo per via, piazza o largo, anche in assenza delle precedenti condizioni.

Il presente Catalogo è suscettibile di ulteriore revisione su impulso delle Amministrazioni competenti.

LUOGHI CON ARREDO OMOGENEO

I – RIONE MONTI

- TR** PIAZZA DELLA MADONNA DEI MONTI
LARGO CORRADO RICCI
PIAZZA DI S. GIOVANNI IN LATERANO
PIAZZA DI S. MARIA MAGGIORE
- TR** PIAZZA DI S. MARTINO AI MONTI

II – RIONE TREVÌ

- PIAZZA VENEZIA
PIAZZA BARBERINI
PIAZZA DEI SS. APOSTOLI
- TR** VIA DEL LAVATORE

III – RIONE COLONNA

- PIAZZA CAPRANICA
PIAZZA DI PIETRA
PIAZZA DI S. LORENZO IN LUCINA
PIAZZA DI S. SILVESTRO

IV – RIONE CAMPO MARZIO

- PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE
PIAZZA DELLA TRINITÀ DEI MONTI
PIAZZA DEL POPOLO

V – RIONE PONTE

- PIAZZA FIAMMETTA
VIA DI TOR SANGUIGNA
- TR** PIAZZA SFORZA CESARINI

TR (arredo tradizionale):

vie e piazze in cui è consentito utilizzare – in aggiunta alle tipologie ammesse per tutti i “Luoghi con arredo omogeneo” – le tipologie di **Sedute** S10, S11 e S12 e le tipologie di **Tavoli** T06, T07, T13 e T 14.

VI – RIONE PARIONE

PIAZZA DEL BISCIONE

PIAZZA DELLA CANCELLERIA

PIAZZA NAVONA

TR PIAZZA DI PASQUINO

VII – RIONE REGOLA

TR CAMPO DE' FIORI

PIAZZA FARNESE

VIII – RIONE S. EUSTACHIO

PIAZZA DELLA MADDALENA

PIAZZA RONDANINI

PIAZZA DELLA ROTONDA

PIAZZA DI S. EUSTACHIO – PIAZZA DEI CAPRETTARI

PIAZZA DELLE COPPELLE

X – RIONE CAMPITELLI

PIAZZA CAPIZUCCHI

TR VIA DEI FIENILI - PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE

PIAZZA MARGANA

PIAZZA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO

XI – RIONE SANT'ANGELO

TR VIA DEL PORTICO D'OTTAVIA

XIII – RIONE TRASTEVERE

TR PIAZZA DI S. MARIA IN TRASTEVERE

TR PIAZZA DI S. COSIMATO

TR PIAZZA DI S. GIOVANNI DELLA MALVA

TR (arredo tradizionale):

vie e piazze in cui è consentito utilizzare – in aggiunta alle tipologie ammesse per tutti i “Luoghi con arredo omogeneo” – le tipologie di **Sedute** S10, S11 e S12 e le tipologie di **Tavoli** T06, T07, T13 e T 14.

XIV – RIONE BORGIO

- TR** BORGIO ANGELICO
- TR** BORGIO PIO
- TR** VIA DI PORTA ANGELICA

XV – RIONE ESQUILINO

- PIAZZA DELLA REPUBBLICA
- PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

XVI – RIONE LUDOVISI

- VIA VITTORIO VENETO

XIX – RIONE CELIO

- VIA DI S. GIOVANNI IN LATERANO

XXII – RIONE PRATI

- PIAZZA DEL RISORGIMENTO

MUNICIPIO ROMA IX

- VIALE EUROPA

MUNICIPIO ROMA X

- PIAZZA ANCO MARZIO
- TR** BORGHETTO DI OSTIA ANTICA

MUNICIPIO ROMA XV

- PIAZZALE DI PONTE MILVIO

TR (arredo tradizionale):

vie e piazze in cui è consentito utilizzare – in aggiunta alle tipologie ammesse per tutti i “Luoghi con arredo omogeneo” – le tipologie di **Sedute** S10, S11 e S12 e le tipologie di **Tavoli** T06, T07, T13 e T 14.

COPERTURE - OMBRELLONI

TELO OMBRELLONE QUADRATO: lato da 2 a 4 m

TELO OMBRELLONE RETTANGOLARE: lato corto da 1 a 2 m, lato lungo da 2 a 4 m, nelle proporzioni di 1:2

ALTEZZA MASSIMA: 2,20 m

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



C01

Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale colore écru

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale colore écru / ocra / bordeaux / testa di moro / blu

- Suburbio



C02

Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale colore écru

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale colore écru / ocra / bordeaux / testa di moro / blu

- Suburbio



C03

Struttura e base in acciaio, telo colore bianco o écru

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

COPERTURE - OMBRELLONI

TELO OMBRELLONE QUADRATO: lato da 2 a 4 m

TELO OMBRELLONE RETTANGOLARE: lato corto da 1 a 2 m, lato lungo da 2 a 4 m, nelle proporzioni di 1:2

ALTEZZA MASSIMA: 2,20 m

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



C04

Struttura e base in acciaio, telo colore bianco o écru

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



C05

Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo, telo in fibra naturale colore écru

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo, telo in fibra naturale colore écru / ocra / bordeaux / testa di moro / blu

- Suburbio



C06

Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo, telo in fibra naturale colore écru

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in legno, elementi di giunzione e base in metallo, telo in fibra naturale colore écru / ocra / bordeaux / testa di moro / blu

- Suburbio

FIORIERE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



F01

Base rettangolare. Struttura in midollino / rattan. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



F02

Base rettangolare. Struttura in legno / rattan / cemento. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



F03

Base rettangolare. Struttura in terracotta / cemento bianco

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



F04

Base quadrata. Struttura in midollino / rattan / legno / terracotta / metallo / cemento. Colore bianco, grigio antracite, testa di moro

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

FIORIERE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



F05

Base quadrata. Struttura in midollino / rattan / legno / metallo / terracotta / cemento. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



F06

Base circolare. Struttura in midollino / rattan / legno / metallo / terracotta / cemento. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

ILLUMINAZIONE

CODICE

DESCRIZIONE


UBICAZIONE



I01

Struttura con faretti da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



I02

Struttura con faretti da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



I03

Struttura con globi da ombrellone

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio


PERIMETRAZIONI

MISURE: 1 m x 1 m

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



PE01

Struttura in legno. Colore chiaro / testa di moro

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



PE02

Struttura in metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



PE03

Struttura in metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

PORTAMENU

	CODICE	DESCRIZIONE	UBICAZIONE
	P01	Struttura in legno / metallo	<ul style="list-style-type: none">▪ Luoghi con arredo omogeneo▪ Sito UNESCO▪ Città Storica escluso Sito UNESCO▪ Suburbio
	P02	Struttura in legno / metallo	<ul style="list-style-type: none">▪ Luoghi con arredo omogeneo▪ Sito UNESCO▪ Città Storica escluso Sito UNESCO▪ Suburbio
	P03	Struttura in legno / metallo	<ul style="list-style-type: none">▪ Città Storica escluso Sito UNESCO▪ Suburbio
	P04	Struttura in legno / metallo	<ul style="list-style-type: none">▪ Città Storica escluso Sito UNESCO▪ Suburbio

PORTAMENU



CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

P05

Struttura in legno / metallo

▪ Suburbio



P06

Struttura in legno

▪ Suburbio



P07

Struttura in legno

▪ Suburbio

RISCALDAMENTO



CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE

R01

Stufa piramidale con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



R02

Stufa a fungo con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Suburbio



R03

Stufa a fungo con struttura in acciaio / metallo verniciato

- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S01

Struttura e seduta in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S02

Seduta e spalliera in midollino / tela / rattan. Gambe in metallo / legno. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura e seduta in rattan sintetico / materiale plastico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S03

Struttura in metallo. Seduta e spalliera in midollino / rattan / tela. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo. Seduta e spalliera in rattan sintetico / tela. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S04

Struttura e seduta in midollino / rattan / tela. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S05

Struttura e seduta in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S06

Struttura e seduta in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S07

Struttura e seduta in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S08

Struttura e seduta in vimini. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S09

Struttura e seduta in vimini.
Colore naturale / bianco /
grigio antracite / testa di
moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S10

Struttura e seduta in legno.
Colore naturale / bianco /
grigio antracite / testa di
moro / nero

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contrassegnati con **TR** come da
elenco



S11

Struttura in legno. Seduta in
paglia

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contrassegnati con **TR** come da
elenco



S12

Struttura in legno / metallo

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo
contrassegnati con **TR** come da
elenco

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S13

Struttura in legno. Seduta in fibra naturale. Colore bianco / é cru

- Ostia Lido
- Suburbio



S14

Struttura in acciaio / alluminio. Doghe in numero variabile

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S15

Struttura in acciaio / alluminio. Doghe in legno in numero variabile

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S16

Struttura in acciaio / alluminio. Doghe in numero variabile

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S17

Struttura in alluminio.
Seduta e spalliera in
midollino / rattan

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo. Seduta
in rattan sintetico / materiale
plastico

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S18

Struttura in metallo

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo. Seduta
e spalliera in materiale
plastico

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S19

Struttura e seduta in
materiale plastico

- Suburbio



S20

Struttura in midollino / rattan
con inserti in metallo. Colore
bianco / grigio antracite /
testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico /
materiale plastico. Colore
bianco / grigio antracite /
testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S21

Struttura in metallo. Seduta e spalliera in midollino / rattan. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in metallo. Seduta e spalliera in rattan sintetico / materiale plastico. Colore bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



S22

Struttura in legno

- Suburbio



S23

Struttura in legno

- Suburbio



S24

Struttura in legno / materiale plastico

- Suburbio

SEDUTE

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



S25

Struttura in metallo. Seduta
in materiale plastico

- Suburbio



S26

Struttura in metallo. Seduta
in legno / materiale plastico

- Suburbio

TAVOLI

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



T01

Struttura in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico / materiale plastico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T02

Struttura in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico / materiale plastico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T03

Struttura in midollino / rattan. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in rattan sintetico / materiale plastico. Colore naturale / bianco / grigio antracite / testa di moro / nero

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T04

Struttura in vimini con piano di forma quadrata. Colore naturale / bianco / écru

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

TAVOLI

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



T05

Struttura in legno o metallo e piano in legno

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T06

Struttura e piano in legno

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con **TR** come da elenco



T07

Struttura e piano in legno (pieghevole)

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con **TR** come da elenco



T08

Struttura in metallo e piano in legno

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

TAVOLI

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



T09

Struttura in acciaio / metallo. Piano in legno

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T10

Struttura e piano in alluminio

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in alluminio e piano in materiale plastico

- Suburbio



T11

Struttura e piano in alluminio

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in alluminio e piano in materiale plastico

- Suburbio



T12

Struttura e piano in acciaio

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in acciaio e piano in materiale plastico

- Suburbio

TAVOLI

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



T13

Struttura e piano in metallo

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con **TR** come da elenco



T14

Struttura e piano in metallo (pieghevole)

- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio
- Luoghi con arredo omogeneo contrassegnati con **TR** come da elenco



T15

Struttura e piano in acciaio

- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

Struttura in acciaio e piano in materiale plastico

- Suburbio



T16

Struttura in acciaio e piano in legno / metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio

TAVOLI

CODICE

DESCRIZIONE

UBICAZIONE



T17

Struttura in acciaio e piano in legno / metallo

- Luoghi con arredo omogeneo
- Sito UNESCO
- Città Storica escluso Sito UNESCO
- Suburbio



T18

Struttura e piano in metallo

- Suburbio

TABELLA A

Nella Tabella A sono riportate le indicazioni di materiale e colore cui conformarsi, per ciascuna categoria di arredo e con riferimento all'ambito territoriale in cui ricade l'attività, nella scelta di elementi di arredo alternativi a quelli compresi nel Catalogo, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a. del Regolamento. Gli arredi proposti dovranno risultare stilisticamente affini alle tipologie individuate nel Catalogo per il settore urbano ove è ubicata l'attività del richiedente; a tali tipologie si riferiscono, a titolo esemplificativo, i codici riportati nella quarta colonna della tabella. Per gli elementi di illuminazione valgono le indicazioni della corrispondente scheda di Catalogo.

1. LUOGHI CON ARREDO OMOGENEO			
CATEGORIE DI ARREDO	MATERIALI	COLORI	TIPOLOGIE ESEMPLIFICATIVE
Coperture	Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale	Per il telo: écru	C01; C02
Perimetrazioni	Legno o metallo	Per gli elementi in legno: colore chiaro o testa di moro	PE01; PE02; PE03
Portamenu	Legno o metallo		P01; P02
Riscaldamento (stufa piramidale)	Struttura in acciaio o metallo verniciato		R01
Sedute	Struttura e seduta in midollino o rattan. Seduta e spalliera in midollino, rattan o tela; gambe in metallo o legno. Seduta e spalliera in midollino, rattan o tela; struttura in metallo. In TR anche: Struttura e seduta in legno o metallo; struttura in legno e seduta in paglia	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero	S01; S02; S03; S05; S07; S20; S21. In TR anche: S10; S11; S12
Tavoli	Struttura e piano in midollino o rattan. Struttura in legno, metallo o acciaio; piano in legno. Struttura in acciaio; piano in legno o metallo. In TR anche struttura pieghevole e piano in legno o in metallo	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero	T01; T02; T03; T05; T09; T16; T17 In TR anche: T06; T07; T13; T14

2. SITO UNESCO (esclusi Luoghi con arredo omogeneo)

CATEGORIE DI ARREDO	MATERIALI	COLORI	TIPOLOGIE ESEMPLIFICATIVE
Coperture	Struttura in legno, base in metallo, telo in fibra naturale	Per il telo: écru	C01; C02
Perimetrazioni	Legno o metallo	Per gli elementi in legno: colore chiaro o testa di moro	PE01; PE02; PE03
Portamenu	Legno o metallo		P01; P02
Riscaldamento (stufa piramidale)	Struttura in acciaio o metallo verniciato		R01
Sedute	Struttura e seduta in midollino, rattan o tela. Seduta e spalliera in midollino, rattan o tela; gambe in metallo o legno. Seduta e spalliera in midollino, rattan o tela; struttura in metallo. Struttura e seduta in legno o metallo. Struttura in legno; seduta in paglia. Struttura in alluminio; seduta e spalliera in midollino o rattan	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero.	S01; S02; S03; S04; S05; S06; S07; S10; S11; S12; S17; S18; S20; S21
Tavoli	Struttura e piano in midollino o rattan. Struttura in legno (anche pieghevole), metallo o acciaio; piano in legno. Struttura in acciaio; piano in legno o metallo. Struttura (anche pieghevole) e piano in metallo	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero	T01; T02; T03; T05; T06; T07; T08; T09; T13; T14; T16; T17

3. CITTÀ STORICA escluso Sito UNESCO

CATEGORIE DI ARREDO	MATERIALI	COLORI	TIPOLOGIE ESEMPLIFICATIVE
Coperture	Struttura in legno, base (ed eventuali elementi di giunzione) in metallo, telo in fibra naturale. Struttura e base in acciaio; telo in fibra naturale o sintetica	Per il telo in fibra naturale: écru. Per il telo in fibra sintetica: bianco o écru.	C01; C02; C03; C04; C05; C06
Fioriere (a base rettangolare, quadrata o circolare)	Midollino, rattan, legno, metallo, terracotta o cemento	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro	F01; F02; F03; F04; F05; F06
Perimetrazioni	Legno o metallo	Per gli elementi in legno: colore chiaro o testa di moro	PE01; PE02; PE03
Portamenu	Legno o metallo		P01; P02; P03; P04
Riscaldamento (stufa piramidale)	Struttura in acciaio o metallo verniciato		R01
Sedute	Struttura e seduta in midollino, rattan, rattan sintetico, materiale plastico, tela o vimini. Seduta e spalliera in midollino, rattan o tela; gambe in metallo o legno. Seduta e spalliera in midollino, rattan, tela, rattan sintetico, materiale plastico; struttura in metallo. Struttura e seduta in legno o metallo. Struttura in legno; seduta in paglia. Struttura in acciaio o alluminio con doghe (anche in legno) in numero variabile. Struttura in alluminio; seduta e spalliera in midollino o rattan	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero.	S01; S02; S03; S04; S05; S06; S07; S08; S09; S10; S11; S12; S14; S15; S16; S17; S18; S20; S21

Tavoli	Struttura e piano in midollino, rattan, rattan sintetico, materiale plastico, vimini, alluminio. Struttura in legno (anche pieghevole), metallo o acciaio; piano in legno. Struttura in acciaio; piano in acciaio, legno o metallo. Struttura (anche pieghevole) e piano in metallo	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero. Bianco o écru per le strutture in vimini	T01; T02; T03; T04; T05; T06; T07; T08; T09; T10; T11; T12; T13; T14; T15; T16; T17
---------------	--	--	---

4. SUBURBIO

CATEGORIE DI ARREDO	MATERIALI	COLORI	TIPOLOGIE ESEMPLIFICATIVE
Coperture	Struttura in legno, base (ed eventuali elementi di giunzione) in metallo, telo in fibra naturale. Struttura e base in acciaio; telo in fibra naturale o sintetica	Per il telo in fibra naturale: écru, ocra, bordeaux, testa di moro o blu. Per il telo in fibra sintetica: bianco o écru	C01; C02; C03; C04; C05; C06
Fioriere (a base rettangolare, quadrata o circolare)	Midollino, rattan, legno, metallo, terracotta o cemento	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro	F01; F02; F03; F04; F05; F06
Perimetrazioni	Legno o metallo	Per gli elementi in legno: colore chiaro o testa di moro	PE01; PE02; PE03
Portamenu	Legno o metallo		P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07
Riscaldamento (stufa piramidale o a fungo)	Struttura in acciaio o metallo verniciato		R01; R02; R03
Sedute	Seduta e spalliera in midollino, tela, rattan, rattan sintetico, vimini o materiale plastico; gambe (o struttura) nello stesso materiale, in metallo o in legno. Struttura in legno o metallo. Struttura in legno con seduta in paglia o in fibra naturale. Struttura in acciaio o alluminio con doghe (anche in legno) in numero variabile. Struttura in alluminio; seduta e spalliera in midollino o rattan	Colore naturale, bianco, écru (per le sedute in fibra naturale), grigio antracite, testa di moro, nero	S01; S02; S03; S04; S05; S06; S07; S08; S09; S10; S11; S12; S13; S14; S15; S16; S17; S18; S19; S20; S21; S22; S23; S24; S25; S26
Tavoli	Struttura e piano in midollino, rattan, rattan sintetico, materiale plastico, vimini. Struttura in legno (anche pieghevole), metallo o acciaio; piano in legno. Struttura in alluminio; piano in alluminio o materiale plastico. Struttura in acciaio; piano in acciaio, materiale plastico, legno o metallo. Struttura (anche pieghevole) e piano in metallo	Colore naturale, bianco, grigio antracite, testa di moro, nero. Bianco o écru per le strutture in vimini	T01; T02; T03; T04; T05; T06; T07; T08; T09; T10; T11; T12; T13; T14; T15; T16; T17; T18

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli, 12 contrari e l'astensione del Consigliere Carpano.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Casini, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Petrolati, Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Barbato, De Gregorio, De Santis, Diaco, Erbaggi, Ferrara, Masi, Mussolini, Politi, Quarzo, Raggi e Santori.

La presente Deliberazione assume il n. 118.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 marzo 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 marzo 2025.

Li, 13 marzo 2025

SEGRETARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F.to: L. Massimiani